



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' DILETTANTI

## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 3 del 3 Luglio 2024

#### 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Comitato Regionale Calabria della LND in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2024/2025, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa, come segue:

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

Il Campionato di "Eccellenza" é organizzato dal Comitato Regionale sulla base di un unico girone per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. composto da 16 squadre.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Eccellenza le sotto elencate Società:

1.	945235	A.S.D.	ARDORE	di	Ardore
2.	66113	A.S.D.	BOCALE CALCIO ADMO	di	Reggio Calabria
3.	7670	A.P.D.	BRANCALEONE	di	Brancaleone
4.	610731	A.S.D.	CASTROVILLARI CALCIO	di	Castrovillari
5.	932220	A.S.D.	CITANOVA CALCIO	di	Cittanova
6.	953806	A.S.D.	DIGESSE PRAIATORTORA	di	Praia a Mare
7.	34040	A.S.D.	GIOIESE 1918	di	Gioia Tauro
8.	23560	G.S.D.	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	di	Isola Capo Rizzuto
9.	36310	U.S.D.	PAOLANA	di	Paola
10.	58807	A.S.D.	REGGIORAVAGNESE 1960	di	Reggio Calabria
11.	610622	SSDAR	RENDE CALCIO1968	di	Rende
12.	922648		ROSSANESE	di	Corigliano-Rossano
13.	947108	A.S.D.	SAN LUCA	di	San Luca
14.	933092	AGS.D	SORIANO 2010	di	Soriano Calabro
15.	947750	A.S.D.	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	di	Lamezia Terme
16.	954852	A.S.D.	1912 PALMESE	di	Palmi

Per l'iscrizione al Campionato di Eccellenza necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 22 LUGLIO 2024, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Giuoco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico**

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>;

**4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:**

€. 2.900,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Eccellenza);

€. 800,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 2.200,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali)

€. 130,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **6.330,00 (\*)**

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 4)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **22 Luglio 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 22 Luglio 2024**.

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della S.S. 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(Cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024)**.

**N.B : Il termine per la presentazione delle domande di “ripescaggio” ha solo carattere perentorio e non rientra nella procedura di rateizzazione sopra riportata.**

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024.**

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione a specifica deroga concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2024 - 2025 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - UN calciatore nato dal 1° gennaio 2005 in poi e UN calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso d'infortunio dei calciatori delle fasce d'età prestabilite.

#### **MANCATA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE Juniores UNDER 19**

Si ritiene opportuno segnalare che, per come stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., alle Società di Eccellenza **è fatto obbligo** di partecipare con una propria squadra al **Campionato “Juniores – UNDER 19”** o, in alternativa, al **Campionato Giovanile Under 18 Dilettanti**.

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale “Juniores Under 19” o in alternativa, al Campionato Giovanile Under 18 Dilettanti, o che, vi rinuncino prima dell' inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di **€ 4.000,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a 11, compresa le categorie di “fascia B” Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che Giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15.

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO PROMOZIONE

Il Campionato di " Promozione " é organizzato dal Comitato Regionale sulla base di due gironi per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D..

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Promozione le sotto elencate Società:

1.	953803	A.S.D.	AEK CROTONE	di	Crotone
2.	922825		ALTOMONTE RC	di	Altomonte
3.	934761	A.S.D.	ATLETICO MAIDA	di	Maida
4.	919911	A.C.D.	BIANCO	di	Bianco
5.	610148	A.S.D.	BOVALINESE 1911	di	Bovalino
6.	947975	A.S.D.	CALCIO MALVITO	di	Malvito
7.	610744	A.C.D.	CAMPORA	di	Amantea
8.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa di Catanzaro
9.	932928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS	di	Cassano Allo Jonio
10.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
11.	948341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	di	Guardavalle
12.	939011	A.S.D.	COMPRES. CAPO VATICANO	di	Ricadi
13.	610079	A.S.D.	COTRONEI CALCIO	di	Cotronei
14.	933116	A.S.D.	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	di	Luzzi
15.	914906	A.S.D.	DELIESE	di	Delianuova
16.	74898	A.S.D.	GALLICO CATONA F.C.	di	Reggio Calabria
17.	945236	U.S.	GIOIOSA JONICA ASD	di	Gioiosa Jonica
18.	915570	A.S.D.	JUVENILIA ROSETO C.S.	di	Amendolara
19.	962040		MELICUCCO CALCIO	di	Melicucco
20.	937972	A.S.D.	MELITO	di	Melito Porto Salvo
21.	949624	A.S.D.	MESORACA CALCIO	di	Mesoraca
22.	951362	A.C.D.	MORRONE	di	Cosenza
23.	922715		PRO PELLARO	di	Reggio Calabria
24.	943616	A.S.D.	SAINT MICHEL	di	Gioia Tauro
25.	948163	A.S.D.	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	di	San Nicola Da Crissa
26.	79953	U.S.D.	SCALEA CALCIO 1912	di	Scalea
27.	63017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975	di	Sersale
28.	952817	A.S.D.	SOCCER MONTALTO	di	Montalto Uffuqo
29.	953805	A.S.D.	STILOMONASTERACE CALCIO	di	Monasterace
30.	955270	ASD	TREBISACCE CALCIO	di	Trebisacce
31.	947687	A.S.D.	V.E. RENDE	di	Rende
32.	922750		VIRTUS ROSARNO	di	Rosarno

Per l'iscrizione al Campionato di Promozione necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 22 LUGLIO 2024, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Giuoco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di giuoco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico**

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>;

**4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:**

€. 2.300,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Promozione);

€. 800,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 1.800,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 130,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **5.330,00 (\*)**

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 4)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **22 Luglio 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 22 Luglio 2024**.

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (**cf. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024**).

**N.B : Il termine per la presentazione delle domande di "ripescaggio" ha solo carattere perentorio e non rientra nella procedura di rateizzazione sopra riportata.**

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024**.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione a specifica deroga concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2024 - 2025 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Promozione hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - - **UN calciatore nato dal 1° gennaio 2005 in poi e UN calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi.**

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso d'infortunio dei calciatori delle fasce d'età prestabilite.

#### **MANCATA PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE Juniores UNDER 19**

Si ritiene opportuno segnalare che, per come stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., alle Società di Promozione **è fatto obbligo** di partecipare con una propria squadra al **Campionato "Juniores – UNDER 19"** o, in alternativa, al **Campionato Giovanile Under 18 Dilettanti**.

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale "Juniores Under 19" o in alternativa, al Campionato Giovanile Under 18 Dilettanti, o che, vi rinuncino prima dell' inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di **€ 3.000,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a 11, compresa le categorie di "fascia B" Under 16 e Under 14, ovvero la partecipazione a Campionati Regionali Femminili, sia di Lega che Giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschili e di Calcio a Cinque riferite alle categorie Under 17 e Under 15.

### ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

### SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

### MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

### POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Il Campionato di "1.a Categoria" é organizzato dal Comitato Regionale sulla base di quattro gironi per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. composti da 16 squadre ciascuno.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 1.a Categoria le sotto elencate Società:

1.	922748		ACADEMY ARDORE	di	Ardore
2.	69594	U.S.D.	AFRICO	di	Africo
3.	938587	A.S.D.	ATLETICO SAN LUCIDO	di	San Lucido
4.	947747	POL.D.	AUDACE DECOLLATURA	di	Decollatura
5.	953085	A.S.D.	AUDACE SAN MARCO	di	San Marco Argentano
6.	610280	A.C.D.	BAGNARESE	di	Bagnara Calabria
7.	931276	F.C.D.	BISIGNANO	di	Bisignano
8.	57972	U.S.D.	BIVONGI PAZZANO 1968	di	Bivongi
9.	919441	U.S.D.	BORGIA 2007	di	Borgia
10.	934103	A.S.D.	BRUTIUM COSENZA	di	Rende
11.	610277	A.S.D.	CAMPESE	di	Campo Calabro
12.	945498	A.S.D.	CATONA CALCIO	di	Reggio Calabria
13.	68475	A.S.D.	CITTA DI APRIGLIANO	di	Aprigliano
14.	948062	F.C.D.	CITTA DI CIRO MARINA	di	Cirò Marina
15.	955431	A.S.D.	CITTA DI SIDERNO	di	Siderno
16.	962019		CITTA DI SOVERATO	di	Soverato
17.	938448	A.P.D.	CS LAZZARO 1974	di	Motta San Giovanni
18.	500593	C.F.	CUS COSENZA	di	Rende
19.	954891	A.S.D.	DIAMANTE CASELLI PASCALE	di	Diamante
20.	953331	A.S.D.	F.C. SAN MANGO	di	San Mango d'Aquino
21.	939064	A.S.D.	FUSCALDO CALCIO 1973	di	Fuscaldo
22.	915567	A.S.D.	GARIBALDINA	di	Soveria Mannelli
23.	953419	A.S.D.	GEBBIONE 2020	di	Reggio Calabria
24.	951850	A.S.D.	KRATOS BISIGNANO	di	Bisignano
25.	954283	A.S.D.	LAUREANA 2021	di	Laureana di Borrello
26.	938927	POL.	LUZZESE CALCIO 1965	di	Luzzi
27.	922718		MANGONE CALCIO 2011	di	Mangone
28.	951360	A.S.D.	MARCA FOOTBALL CLUB	di	Cosenza
29.	951450	A.S.D.	MARTELLETTO SETTINGIANO	di	Settingiano
30.	75353	A.S.D.	MIRTO CROSLA	di	Crosia
31.	953544	A.S.D.	NUOVA ROGGIANO 2020	di	Roggiano Gravina
32.	955497	U.S.D.	PARENTI CALCIO 1979	di	Parenti
33.	80083	A.S.D.	PIANOPOLI	di	Pianopoli
34.	947247	POL.D.	PINO DONATO TAVERNA	di	Taverna
35.	951870	A.C.D.	PISCOPIO 2019	di	Vibo Valentia
36.	941210		POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	di	Bova Marina
37.	950114	A.S.D.	POLISPORTIVA PALERMITI	di	Palermiti
38.	610295	A.S.D.	PRASAR	di	Tiriolo
39.	938612	ASD	PROMOSPORT LAMEZIA	di	Lamezia Terme
40.	949703	A.S.D.	RANGERS CORIGLIANO	di	Corigliano Rossano
41.	949971	A.S.D.	REAL CITTANOVA	di	Cittanova
42.	920781	POL.	REAL COSENZA	di	Cosenza
43.	945239	A.S.D.	REAL MONTEPAONE	di	Montepaone
44.	933093	A.S.D.	REAL PARGHELIA	di	Mileto
45.	944211	A.S.D.	REAL PIZZO	di	Pizzo
46.	955388	A.S.D.	REAL TREBISACCE	di	Trebisacce
47.	952114	S.S.D.	RIZZICONI	di	Rizziconi
48.	945998	A.S.D.	ROCCA DI NETO 1966	di	Rocca Di Neto
49.	43010	A.S.D.	ROCCELLA	di	Roccella Jonica
50.	934830	F.C.D.	ROMBIOLESE	di	Rombiolo
51.	943996	A.S.D.	ROSARNESE	di	Rosarno
52.	949972	A.S.D.	S.CRISTINA	di	S. Cristina d'Aspromonte
53.	946276	A.S.D.	S.MAURO MARCHESATO	di	San Mauro Marchesato
54.	60668	A.S.D.	SAN FILI 1926	di	San Fili
55.	931258	A.S.D.	SAN GAETANO CATANOSO	di	Reggio Calabria
56.	962584	A.S.D.	SANT' ONOFRIO CALCIO	di	Sant'Onofrio
57.	66135	U.S.	SCANDALE	di	Scandale
58.	947749	A.S.D.	SERSALESE	di	Sersale
59.	952180	A.S.D.	SIDERNO 1911	di	Siderno
60.	952272	A.S.D.	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	di	San Giovanni in Fiore
61.	947109	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO	di	Catanzaro
62.	936487	A.S.D.	STELLE AZZURRE SILANA	di	San Giovanni In Fiore
63.	913184	A.S.D.	TAURIANOVA ACADEMY	di	Taurianova
64.	206648	ASDPOL	THEMESEN	di	Longobucco

Per l'iscrizione al Campionato di Prima Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDÌ 8 LUGLIO 2024 a LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2024**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Gioco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico**

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>;

**4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:**

€. 1.650,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 1.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 1.350,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 130,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **3.430,00** (\*)

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui al punto 4) - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **2 Settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 2 Settembre 2024**.

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024)**.



**N.B : Il termine per la presentazione delle domande di “ripescaggio” ha solo carattere perentorio e non rientra nella procedura di rateizzazione sopra riportata.**

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024.**

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2024 - 2025 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di 1<sup>a</sup> Categoria hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti - almeno UN calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso d'infortunio dei calciatori delle fasce d'età prestabilite.

#### **ATTIVITA' GIOVANILE**

Si ritiene opportuno segnalare che, le società di Prima Categoria **devono partecipare** obbligatoriamente con una propria squadra al **Campionato Giovanile "Under 18", Under 17 o Under 15**, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Regionale Juniores Under 19. Alle società di Prima Categoria, che non rispettano l'eventuale obbligo, o che, se iscritte al campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato l'importo variabile fino ad un massimo di **€ 1.500,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato. Le società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Il Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria è organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. A ciascun Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 2.a Categoria le sotto elencate Società:

1.	943852	A.S.D.	ACADEMY GIRIFALCO	di	Girifalco
2.	920171	A.S.D.	ACADEMY CROTONE	di	Crotone
3.	952125	A.S.D.	ACADEMY SELLIA MARINA	di	Sellia Marina
4.	936948	A.S.D.	ACRI ACADEMY	di	Acri
5.	936073	A.S.D.	AGID DIPIGNANO	di	Dipignano
6.	921204	A.S.D.	AMARONI 08	di	Amaroni
7.	952481	A.S.D.	AMATORI LE CASTELLA	di	Isola Capo Rizzuto
8.	71539	G.S.	ANTONIMINA	di	Antonimina
9.	962739		ASD STRONGOLI 2023	di	Strongoli
10.	952184	A.S.D.	ATLETICO CORIGLIANO	di	Corigliano Rossano
11.	955071	A.S.D.	BELVEDERE CALCIO	di	Belvedere Marittimo
12.	947815	A.S.D.	BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	di	Lamezia Terme
13.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Caulonia
14.	950231	A.S.D.	CASABONA PER LO SPORT	di	Casabona
15.	954124	A.S.D.	CEEP VILLAGGIO EUROPA	di	Rende
16.	610694	A.S.D.	CITTA DI CARIATI	di	Cariati
17.	954192	S.S.D.	COMPENSORIO CORACE	di	Gimigliano
18.	962723		CORIGLIANO CALCIO	di	Corigliano-Rossano
19.	71758	POL.	CROPALATI A.S.D.	di	Cropalati
20.	65455	A.S.D.	CUTRO	di	Cutro
21.	962731		EUFEMIESE 2023	di	Sant'Eufemia D'Aspromonte
22.	921785	A.S.D.	FAGNANO	di	Fagnano Castello
23.	954284	A.S.D.	FALCHI MAROPATI	di	Maropati
24.	954196	A.S.D.	FILANDARI CALCIO	di	Filandari
25.	962305		FIUMEFREDDO CALCIO 1987	di	Fiumefreddo Bruzio
26.	955341	A.S.D.	FRANCAVILLA LAGARIA	di	Francavilla Marittima
27.	954370	A.S.D.	FRANCICA	di	Francica
28.	946198	S.D.	FULGOR ZUNGRI	di	Zungri
29.	610734	U.S.	GEPPINO NETTI	di	Morano Calabro
30.	955369	A.S.D.	GOODFELLAS CATANZARO	di	Catanzaro
31.	943644	S.S.D.	KOMUNICANDO IKST	di	Cosenza
32.	944135	A.S.D.	MAC 3	di	Serrastretta
33.	954372	A.S.D.	N.P. SAN DEMETRESE 2021	di	San Demetrio Corone
34.	952183	A.S.D.	NEW F.G. SPORTING CROTONE	di	Crotone
35.	962393		NUOVA A.D.A.	di	Dasa'
36.	952393	A.C.D.	NUOVA GRISOLIA CALCIO	di	Grisolia
37.	952571	A.S.D.	NUOVA MEDIMO ORATORI	di	Dinami
38.	36100	A.P.S.	POL.CITTA DI PALIZZI 1950	di	Palizzi
39.	955604	A.S.D.	POLISPORTIVA BAGALADI	di	Bagaladi
40.	954229	A.S.D.	POLISPORTIVA SPILINGA	di	Spilinga
41.	947344	A.S.D.	RC GALLINA CALCIO	di	Reggio Calabria
42.	947916	A.S.D.	REAL COTRONEI 2009	di	Cotronei
43.	955367	A.S.D.	REAL CROPANI	di	Cropani
44.	914904	A.S.D.	REAL FABRIZIESE	di	Fabrizia
45.	955043	A.S.D.	REAL JANO	di	Catanzaro
46.	933113	A.S.D.	REAL MILETO	di	Parghelia
47.	955605	A.S.D.	RICADESE	di	Ricadi
48.	914763	A.S.D.	ROGLIANO 1948	di	Rogliano
49.	953417	A.S.D.	ROSSANO SCALO	di	Corigliano-Rossano
50.	951920	A.S.D.	SALINE JONICHE CALCIO	di	Montebello Ionico
51.	947913	A.C.D.	SAN COSTANTINO CALABRO	di	San Costantino Calabro
52.	955644	A.S.D.	SAN FERDINANDO 1882	di	San Ferdinando
53.	952117	A.S.D.	SAN LORENZO BELLIZZI	di	San Lorenzo Bellizzi
54.	949973	A.POL.	SAN MICHELE DONNICI	di	Cosenza
55.	948060	A.S.D.	SANGIORGESE	di	San Giorgio Morgeto
56.	948227	A.S.D.	SARACENA	di	Saracena
57.	943923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE	di	Spezzano Albanese
58.	950300	A.S.D.	SPORT PALMI 2018	di	Palmi
59.	955510	A.S.D.	SPORTING CACCURI	di	Caccuri
60.	947838	A.S.D.	TARSIA 1976	di	Tarsia
61.	952818	S.S.D.	TAVERNA	di	Montalto Uffugo
62.	962496		TIRIOLO 2023	di	Tiriolo
63.	945962	A.S.D.	TORRE MELISSA CALCIO	di	Melissa
64.	949184	A.S.D.	U.S. GIRIFALCO	di	Girifalco
65.	948031	A.S.D.	US PETRONA 1980	di	Petronà
66.	918306	A.S.D.	VILLESE 1946	di	Villa San Giovanni

Per l'iscrizione al Campionato di Seconda Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 16 SETTEMBRE 2024**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Gioco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico**

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>;

**4)** bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 1.150,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 2.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 1.100,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **2.640,00 (\*)**

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 4)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **16 Settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 16 Settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024)**.

**N.B : Il termine per la presentazione delle domande di “ripescaggio” ha solo carattere perentorio e non rientra nella procedura di rateizzazione sopra riportata.**

La data d’inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 6 OTTOBRE 2024**.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2024 - 2025 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Seconda Categoria NON hanno l’obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l’obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Il Campionato di "3.a Categoria" é organizzato dal Comitato Regionale per il tramite delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di un numero di gironi e di squadre da stabilire, aventi caratteristiche anche interprovinciali, determinati dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per come stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria le sotto elencate Società, nonché quelle di nuova affiliazione:

1.	936320	A.S.D.	A.C. SCILLESE 2012	di	Scilla
2.	962785		A.S.D. CALCIO ROSE	di	Rose
3.	962492		ACADEMY GALATRO	di	Galatro
4.	955460	A.S.D.	ADR CERCHIARA CALCIO	di	Cerchiara Di Calabria
5.	962752		ASD HORA JONE	di	Pallagorio
6.	962746		ASD MDA BELVEDERE DI SPINELLO	di	Belvedere Di Spinello
7.	955537	A.S.D.	ATLETICO FEROLETO	di	Feroleto Antico
8.	955527	A.S.D.	BALBIA	di	Altomonte
9.	952243	A.S.D.	BENESTARE	di	Benestare
10.	953490	A.S.D.	BRIATICO	di	Briatico
11.	955480	A.S.D.	CALOPEZZATI L. POLICASTRO	di	Calopezzati
12.	610204	U.S.	CERISANO 96	di	Cerisano
13.	955448	A.S.D.	CITTA DI TROPEA	di	Tropea
14.	962725		COLOSIMI CALCIO	di	Colosimi
15.	962503		COMPRESORIO VIBONESE	di	Ionadi
16.	949564	A.S.D.	CONFLENTI	di	Conflenti
17.	70175	F.C.	CORTALE A.S.D.	di	Cortale
18.	962160		CREDEVI	di	Crosia
19.	953519	A.S.D.	CRISSENSE	di	San Nicola da Crissa
20.	945658	A.S.D.	DROSI 2016	di	Rizziconi
21.	610297	A.S.D.	EXCALIBUR COMPR FRONTI	di	Lamezia Terme
22.	962796		F.C. MAMERTO ASSOCIAZIONE	di	Oppido Mamertina
23.	931380	A.S.D.	FALCHI ROSSI FALCONARA	di	Falconara Albanese
24.	962556		FARADOMUS	di	San Giovanni In Fiore
25.	955353	A.S.D.	GRIFONE CATANZARO	di	Catanzaro
26.	953807	S.S.D.	KENNEDY J.F. AQUILE	di	Catanzaro
27.	952187	A.S.D.	LIFE SIMERI CRICHI 2017	di	Simeri Crichi
28.	955630	POL.D.	LIMBADI CALCIO	di	Limbadi
29.	955525	A.S.D.	LONGOBARDI CALCIO	di	Longobardi
30.	955647	A.C.D.	MAIDA	di	Maida
31.	955481	A.S.D.	MAMMOLA	di	Mammola
32.	610279	ASDPOL	MENDICINO 1969	di	Mendicino
33.	962724		NUOVA SC TERRANOVA 1970	di	Terranova Da Sibari
34.	915568	A.C.D.	NUOVA VALLE	di	Vallefiorita
35.	955607	A.S.D.	PALUDESE	di	Paludi
36.	945237	A.S.D.	PARAVATI	di	Mileto
37.	952300	A.S.D.	POLISPORTIVA ARBERIA	di	Firmo
38.	962680		POLISPORTIVA CESSANITI	di	Cessaniti
39.	962776		POLISPORTIVA VALLE DEL	di	Petronà
40.	962417		REAL CASINO	di	Castelsilano
41.	955433	A.S.D.	REAL SOVERIA SIMERI	di	Soveria Simeri
42.	939004	A.S.D.	S.E.L.E.S.	di	Gioiosa Jonica
43.	64438	A.S.D.	SAN CALOGERO CALIMERA	di	San Calogero
44.	962599		SAN LEONARDO	di	Cutro
45.	962375		SAN PIETRO APOSTOLO 1963	di	San Pietro Apostolo
46.	953247	A.S.D.	SCALA COELI	di	Scala Coeli
47.	67902	U.S.	SERRASTRETTA	di	Serrastretta
48.	953549	A.S.D.	SKILLETION	di	Squillace
49.	962681		SOFIOTA 2023	di	Santa Sofia D'epiro
50.	950254	A.S.D.	STALETTI	di	Staletti
51.	962610		VERZINO CALCIO 2023	di	Verzino
52.	952508	A.S.D.	VIRTUS CALOVETO	di	Caloveto
53.	962528		ZUNGRESE	di	Zungri
54.	955398	A.S.D.	2022 MAIERATO	di	Maierato

Per l'iscrizione al Campionato di 3.a Categoria necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da **LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 23 SETTEMBRE 2024**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc),** che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Giuoco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3)** bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 700,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 600,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **1.690,00** (\*)

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 Settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 Settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (**cf. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024**).

L'importo totale da versare per le società di **NUOVA AFFILIAZIONE** è :

- €. ~~700,00~~ (\* Diritti di iscrizione al Campionato di 3.a Categoria);
- €. 300,00 (tassa associativa alla L.N.D.);
- €. 600,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
- €. 700,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

-----  
~~€. 2.390,00~~

€. **1.690,00** (\*) **giusta gratuità cfr C.U. n. 1 - L.N.D.**

(\*) Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria;

- alle Società già affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria;

Per quanto riguarda le due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 Settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 Settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (**cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024**).

La data d'inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 20 OTTOBRE 2024**.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, d'intesa con i Presidenti delle proprie Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2024 - 2025 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Terza Categoria NON hanno l'obbligo di impiegare calciatori fuoriquota.

### ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

### SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

### MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2023/2024, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

### POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.



## **CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE "ECCELLENZA "**

Il Campionato Regionale Femminile "Eccellenza" é organizzato dal Comitato Regionale secondo le norme stabilite dalla L.N.D.. Possono chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Femminile "Eccellenza" le Società le sotto elencate società:

73166	N.S.D. PROMOSPORT	LAMEZIA TERME
947687	A.S.D. V.E. RENDE	RENDE

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Femminile "Eccellenza" le società richiedenti devono fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 23 SETTEMBRE 2024**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Giuoco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:**

€. 750,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Femminile "Eccellenza");

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 60,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. 1.200,00

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'importo totale da versare per le società di NUOVA AFFILIAZIONE è :

€. ~~750,00~~ (\* Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Femminile Eccellenza );

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 60,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 350,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

-----  
€. ~~1.550,00~~

€. 800,00 (\*) giusta gratuità cfr C.U. n. 1 - L.N.D.

Per quanto riguarda le due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2023**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2023.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'inizio del Campionato è fissato per **DOMENICA 13 OTTOBRE 2024.**

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024, intendano partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente ai Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Alle gare del Campionato Regionale Femminile "Eccellenza" possono partecipare, senza alcuna limitazione d'impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2023/2024 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F..

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Il Campionato Regionale Juniores Under 19 é organizzato dal Comitato Regionale, con un numero di gironi e di squadre da stabilire, in relazione al numero delle Società iscritte.

Hanno l'obbligo di partecipare e, pertanto, sono iscritte d'ufficio, le Società in organico nei Campionati d'Eccellenza e di Promozione. Ne consegue, pertanto, l'organico appresso specificato:

A. Società **aventi l'obbligo** di partecipare al Campionato Regionale Under 19:

1.	953803	A.S.D.	AEK CROTONE	di	Crotone
2.	922825		ALTOMONTE RC	di	Altomonte
3.	945235	A.S.D.	ARDORE	di	Ardore
4.	934761	A.S.D.	ATLETICO MAIDA	di	Maida
5.	919911	A.C.D.	BIANCO	di	Bianco
6.	66113	A.S.D.	BOCALE CALCIO ADMO	di	Reggio Calabria
7.	610148	A.S.D.	BOVALINESE 1911	di	Bovalino
8.	7670	A.P.D.	BRANCALEONE	di	Brancaleone
9.	947975	A.S.D.	CALCIO MALVITO	di	Malvito
10.	610744	A.C.D.	CAMPORA	di	Amantea
11.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa di Catanzaro
12.	932928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS	di	Cassano Allo Jonio
13.	610731	A.S.D.	CASTROVILLARI CALCIO	di	Castrovillari
14.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
15.	948341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	di	Guardavalle
16.	932220	A.S.D.	CITTANOVA CALCIO	di	Cittanova
17.	939011	A.S.D.	COMPRES. CAPO VATICANO	di	Ricadi
18.	610079	A.S.D.	COTRONEI CALCIO	di	Cotronei
19.	933116	A.S.D.	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	di	Luzzi
20.	914906	A.S.D.	DELIESE	di	Delianuova
21.	953806	A.S.D.	DIGIESSE PRAIATORTORA	di	Praia a Mare
22.	74898	A.S.D.	GALLICO CATONA F.C.	di	Reggio Calabria
23.	34040	A.S.D.	GIOIESE 1918	di	Gioia Tauro
24.	945236	U.S.	GIOIOSA JONICA ASD	di	Gioiosa Jonica
25.	23560	G.S.D.	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	di	Isola Capo Rizzuto
26.	915570	A.S.D.	JUVENILIA ROSETO C.S.	di	Amendolara
27.	962040		MELICUCCO CALCIO	di	Melicucco
28.	937972	A.S.D.	MELITO	di	Melito Porto Salvo
29.	949624	A.S.D.	MESORACA CALCIO	di	Mesoraca
30.	951362	A.C.D.	MORRONE	di	Cosenza
31.	36310	U.S.D.	PAOLANA	di	Paola
32.	922715		PRO PELLARO	di	Reggio Calabria
33.	58807	A.S.D.	REGGIORAVAGNESE 1960	di	Reggio Calabria
34.	610622	SSDARL	RENDE CALCIO 1968	di	Rende
35.	922648		ROSSANESE	di	Corigliano-Rossano
36.	943616	A.S.D.	SAINT MICHEL	di	Gioia Tauro
37.	947108	A.S.D.	SAN LUCA	di	San Luca
38.	948163	A.S.D.	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	di	San Nicola Da Crissa
39.	79953	U.S.D.	SCALEA CALCIO 1912	di	Scalea
40.	63017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975	di	Sersale
41.	952817	A.S.D.	SOCCER MONTALTO	di	Montalto Uffugo
42.	933092	AGS.D.	SORIANO 2010	di	Soriano Calabro
43.	953805	A.S.D.	STILOMONASTERACE CALCIO	di	Monasterace
44.	955270	ASD	TREBISACCE CALCIO	di	Trebisacce
45.	947687	A.S.D.	V.E. RENDE	di	Rende
46.	947750	A.S.D.	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	di	Lamezia Terme
47.	922750		VIRTUS ROSARNO	di	Rosarno
48.	954852	A.S.D.	1912 PALMESE	di	Palmi

B. Società **aventi il diritto (pure)** di partecipare al Campionato Regionale Under 19:

1.	945796	A.S.D.	ATLETICO F. SCICCHITANO	di	Castrovillari
2.	948396	A.S.D.	FRALE	di	Mendicino
3.	920411	POL.	JUVENTUS CLUB ASD	di	Isola Capo Rizzuto
4.	938928	A.S.D.	LUPI MARCELLINA	di	Santa Maria Del Cedro
5.	610278	ASDPOL	MENDICINO 1969	di	Mendicino
6.	953808	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO	di	Catanzaro
7.	944504	A.S.D.	POLISPORTIVA G SALERNO	di	Rende
8.	941677	SSDARL	SEGATO	di	Reggio Calabria
9.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano-Rossano

Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale ha la facoltà di iscrivere al Campionato Regionale Juniores Under 19 anche altre Società che ne abbiano fatto esplicita richiesta

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Juniores Under 19 le società richiedenti devono fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDÌ 8 LUGLIO 2024 a LUNEDÌ 22 LUGLIO 2024** (per le società che partecipano ai campionati di Eccellenza e Promozione) **da LUNEDÌ 8 LUGLIO 2023 a LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2024** (per le società "Pure Under 19" o società non aventi diritto - riserva), la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Richiesta di iscrizione al Campionato Regionale Under 19;**

**2) Disponibilità Campo di Gioco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico**

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>;

**4)** bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 800,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Under 19);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 310,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **1.500,00 (\*)**

**(\*) N.B.: in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2023, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 4)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **22 Luglio o 16 Settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 22 Luglio o 16 Settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'importo totale da versare per le società di NUOVA AFFILIAZIONE "Pure Under 19" è :

- €. 800,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Under 19);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 310,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale - spese istituzionali - amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
- €. 500,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

-----  
**€. 2.000,00**

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 4)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione - si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **16 Settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 Ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 22 luglio o 16 Settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024 il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'inizio del Campionato è fissato per **MARTEDI' 8 OTTOBRE 2024.**

Si precisa che le gare del Campionato Regionale Under 19 si disputeranno **solo ed esclusivamente nella giornata di MARTEDI'**, non verranno prese in considerazione richieste di disputa delle gare interne in altra giornata.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Alle gare del Campionato "Regionale Juniores Under 19" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2006** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età.

E' consentito impiegare fino ad un massimo di **tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2005 in poi.**

E' consentito alle società Under 19 "Pure" Regionali, di impiegare in gara fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2005 in poi.

### ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

### SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

### MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

### POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo di **posta elettronica certificata** è entrato in vigore.





Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 16 Settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (**cf. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024.**)

L'inizio del Campionato è fissato per **GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2024.**

Si precisa che le gare del Campionato Regionale Under 18 si disputeranno **nella giornata di GIOVEDÌ**, salvo eventuali richieste delle società di disputa delle proprie gare interne in altra giornata.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Alle gare del Campionato "Regionale Juniores Under 18" possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2007** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età.

Nelle gare del Campionato Regionale "Under 18" **non è consentito l'impiego di calciatori "fuori quota".**

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. **Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

#### **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle altre gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di **cinque** calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per la stagione sportiva 2024/2025, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di **nove giocatori** di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), **senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.**

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REGIONALE SERIE "C1"

Il Campionato di "Calcio a Cinque Regionale Serie C1" é organizzato dal Comitato Regionale secondo le norme stabilite dalla L.N.D.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 le società sotto elencate:

1.	921351	A.S.D.	BOVALINO CALCIO A CINQUE	di	Bovalino
2.	943994	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL	di	Casali del Manco
3.	610724	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5	di	San Giovanni in Fiore
4.	938832	A.S.D.	DOMENICO SPORT	di	San Lucido
5.	949825	A.S.D.	DUELLE FUTSAL CETRARO	di	Cetraro
6.	949902	A.S.D.	GALLINESE DL	di	Reggio di Calabria
7.	953497	A.S.D.	ICIERRE LAMEZIA C5	di	Lamezia Terme
8.	931562	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE	di	Cariati
9.	610362	A.S.D.	MIRTO C5	di	Crosia
10.	950539	A.S.D.	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	di	Corigliano Rossano
11.	953808	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO	di	Catanzaro
12.	942321	A.S.D.	POLISPORTIVA CITTANOVA	di	Cittanova
13.	919919	A.S.D.	POLISTENA CALCIO A 5	di	Polistena
14.	951768	A.S.D.	REAL ARANGEA	di	Reggio Calabria

Per l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 necessita fare pervenire attraverso i la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 29 LUGLIO 2024, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Giuoco**

Dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**OBBLIGO UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO AL COPERTO**

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D., ha ripristinato e confermato l'obbligatorietà di disputare in campo coperto le gare del Campionato Regionale di Calcio a Cinque "Serie C1" s.s. 2024/2025;

**3) Allenatori – Tesseramento Tecnico - Accordo economico**

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici verranno effettuate online attraverso il Portale Servizi della F.I.G.C., accedendo alla URL <https://portaleservizi.figc.it>;

**4) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:**

- €. 900,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1);
- €. 275,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 1.035,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. 2.600,00

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 4)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **29 luglio 2024**;

- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 29 luglio 2024**.

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024)**.

**N.B : Il termine per la presentazione delle domande di "ripescaggio" ha solo carattere perentorio e non rientra nella procedura di rateizzazione sopra riportata.**

La data di inizio del Campionato è stata fissata per **SABATO 28 SETTEMBRE 2024**.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2024 - 2025 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Calcio a Cinque Serie C1 hanno l'obbligo di inserire in distinta **almeno UN calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi.**

#### **ATTIVITA' GIOVANILE**

Si ritiene opportuno segnalare che, le società di Calcio a Cinque Serie C1 e C2 **hanno l'obbligo di partecipare** con una propria squadra al **Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque**.

Alle società di Calcio a Cinque Serie C1 e C2, che non rispettano l'eventuale obbligo, o che se iscritte al campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari ad **€ 1.500,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

*Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.*

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE REGIONALE SERIE "C2"

Il Campionato di "Calcio a Cinque Regionale Serie "C2" é organizzato dal Comitato Regionale sulla base di due gironi per come stabilito dal Consiglio Direttivo e secondo le norme stabilite dalla L.N.D.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 le società sotto elencate:

1.	954351	A.S.D.	AESSE BUILDING	di	Catanzaro
2.	952559	A.S.D.	AMANTEA FUTSAL	di	Amantea
3.	944189	A.S.D.	BFB ROVITO	di	Rovito
4.	610309	A.S.D.	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5	di	Reggio Calabria
5.	952373	A.S.D.	C5 CITTA DI RENDE	di	Rende
6.	934273	S.S.D.	FANTASTIC FIVE SIDERNO	di	Siderno
7.	919916	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA	di	Filadelfia
8.	943648	A.S.D.	FUTSAL FORTUNA	di	Catanzaro
9.	931264	A.S.D.	FUTSAL KROTON	di	Crotone
10.	946311	A.S.D.	FUTSAL SELES	di	Gioiosa Ionica
11.	953293	A.S.D.	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	di	Catanzaro
12.	947689	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A5 2016	di	Guardia Piemontese
13.	954228	A.S.D.	ITALIA 90 ROCCELLETTA	di	Borgia
14.	950327	A.S.D.	NATURAL FUTSAL	di	Molochio
15.	955478	A.S.D.	NUOVA CELICO	di	Celico
16.	953451	APSASD	OLIMPIA 2000	di	Reggio Calabria
17.	952305	A.S.D.	OLIMPUS	di	San Pietro A Maida
18.	955479	A.S.D.	PGS AURORA GALLICO	di	Reggio Calabria
19.	962374		PIANETTE FUSTAL 2023	di	Rovito
20.	944186	A.S.D.	REAL KRIMISA	di	Cirò Marina
21.	954230	A.S.D.	RHEGION 730 FC	di	Reggio Calabria
22.	952488	A.S.D.	SOCCER LAB ACADEMY	di	Reggio Calabria
23.	954410	A.S.D.	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	di	Luzzi
24.	946026	A.S.D.	VIRTUS SBS	di	Simbario
25.	955403	A.S.D.	ZEFHIR PELLARO C5	di	Reggio Calabria
26.	947836	A.S.D.	365ROCCELLA JONICA FUTSAL	di	Roccella Jonica

Per l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da LUNEDI' 8 LUGLIO a LUNEDI' 29 LUGLIO 2024, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Gioco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:**

- €. 550,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2);
- €. 275,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 835,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **2.050,00** (\*)

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **29 luglio 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 29 luglio 2024**.

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024)**.

**N.B : Il termine per la presentazione delle domande di "ripescaggio" ha solo carattere perentorio e non rientra nella procedura di rateizzazione sopra riportata.**

La data di inizio del Campionato è stata fissata per **SABATO 28 SETTEMBRE 2024**.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria, in relazione alla facoltà concessagli dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1, ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2023 - 2024 le società partecipanti al Campionato Dilettanti di Calcio a Cinque Serie C2 hanno l'obbligo di inserire in distinta **almeno UN calciatore nato dal 1° gennaio 2006 in poi.**

#### **ATTIVITA' GIOVANILE**

Si ritiene opportuno segnalare che, le società di Calcio a Cinque Serie C1 e C2 **hanno l'obbligo di partecipare** con una propria squadra al **Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque**.

Alle società di Calcio a Cinque Serie C1 e C2, che non rispettano l'eventuale obbligo, o che se iscritte al campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata una somma pari ad **€ 1.500,00** quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

*Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.*

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

## MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo di **posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO CALCIO A CINQUE PROVINCIALE "SERIE D"

Il Campionato di "Calcio a Cinque Provinciale Serie D" é organizzato dal Comitato Regionale secondo le norme stabilite dalla L.N.D.. A ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale vengono assegnati uno o più gironi in rapporto al relativo organico.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Serie "D" le società sotto elencate e quelle di nuova affiliazione:

1.	962307		CALABRIA YOUNG A.S.D.	di	Spezzano Della Sila
2.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa Di Catanzaro
3.	936562	A.S.D.	CITTA DI CATANZARO C5	di	Catanzaro
4.	941661	A.S.D.	CRESCENDO	di	Crotone
5.	955659	A.S.D.	EVERGREEN	di	Reggio Calabria
6.	962456		FUTSAL CHIARAVALLE ASD	di	Chiaravalle Centrale
7.	952374	A.S.D.	FUTSAL MORELLI 15	di	Casali del Manco
8.	952555		HAMMERS FC ASD	di	Settingiano
9.	962504		ISCA FUTSAL	di	Isca Sullo Jonio
10.	79955	ASDP	LAUREANESE	di	Laureana Di Borrello
11.	947247	POL.D	PINO DONATO TAVERNA	di	Taverna
12.	962766		PITBULLS	di	Rende
13.	955461	A.S.D.	POLISPORTIVA BORGIA	di	Borgia
14.	933113	A.S.D.	REAL MILETO	di	Parghelia
15.	943996	A.S.D.	ROSARNESE	di	Rosarno
16.	955458	A.S.D.	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	di	San Lucido
17.	946018	A.S.D.	SANTACROCENOTRIA CZ	di	Catanzaro
18.	952455	A.S.D.	SINCO BISIGNANO C5	di	Bisignano
19.	955660	A.S.D.	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5	di	Bagnara Calabria
20.	962678		SPORTING CASALI DEL MANCO	di	Casali Del Manco
21.	949840	A.S.D.	SPORTING MELICUCCO	di	Melicucco
22.	962667		TIKI TAKA	di	Castrovillari
23.	962801		VIENNA DA FUSCALDO ASD	di	Fuscaldo
24.	943926	A.S.D.	XENIUM	di	Villa San Giovanni
25.	931592	S.S.D.	ZAGARISE	di	Zagarise

Per l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie "D" necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDI' 8 LUGLIO 2023 a LUNEDI' 23 SETTEMBRE 2024**, la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

### 2) Disponibilità Campo di Giuoco

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3) bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:**

€. 450,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 360,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. 1.200,00 (\*)

**(\*) N.B.: in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'importo totale da versare per le società di nuova affiliazione è:

€. ~~450,00~~ (\*) Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 360,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 500,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

-----  
€. ~~1.700,00~~

€. **1.250,00** (\*) giusta gratuità cfr C.U. n. 2 - L.N.D.

Per quanto riguarda le due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti**

**federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2022/2023 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

La data di inizio del Campionato è stata fissata per **SABATO 19 OTTOBRE 2024.**

*Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.*

*Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.*

*Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2024/2025, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.*

*Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.*

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.



## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE

Il Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque é organizzato dal Comitato Regionale, sulla base di un numero di gironi e di squadre da stabilire, in relazione al numero delle Società iscritte.

Hanno l'obbligo di partecipare e, pertanto, sono iscritte d'ufficio, le Società in organico nei Campionati di Calcio a Cinque Serie C1 e Calcio a Cinque Serie C2.

A. Società **aventi l'obbligo** di partecipare al Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque:

1.	954351	A.S.D.	AESSE BUILDING	di	Catanzaro
2.	952559	A.S.D.	AMANTEA FUTSAL	di	Amantea
3.	944189	A.S.D.	BFB ROVITO	di	Rovito
4.	921351	A.S.D.	BOVALINO CALCIO A CINQUE	di	Bovalino
5.	610309	A.S.D.	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5	di	Reggio Calabria
6.	952373	A.S.D.	C5 CITTA DI RENDE	di	Rende
7.	943994	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL	di	Casali del Manco
8.	610724	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5	di	San Giovanni in Fiore
9.	938832	A.S.D.	DOMENICO SPORT	di	San Lucido
10.	949825	A.S.D.	DUELLE FUTSAL CETRARO	di	Cetraro
11.	934273	S.S.D.	FANTASTIC FIVE SIDERNO	di	Siderno
12.	919916	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA	di	Filadelfia
13.	943648	A.S.D.	FUTSAL FORTUNA	di	Catanzaro
14.	931264	A.S.D.	FUTSAL KROTON	di	Crotone
15.	946311	A.S.D.	FUTSAL SELES	di	Gioiosa Ionica
16.	949902	A.S.D.	GALLINESE DL	di	Reggio di Calabria
17.	953293	A.S.D.	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	di	Catanzaro
18.	947689	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A5 2016	di	Guardia Piemontese
19.	953497	A.S.D.	ICIERRE LAMEZIA C5	di	Lamezia Terme
20.	954228	A.S.D.	ITALIA 90 ROCCELLETTA	di	Borgia
21.	931562	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE	di	Cariati
22.	610362	A.S.D.	MIRTO C5	di	Crosia
23.	950327	A.S.D.	NATURAL FUTSAL	di	Molochio
24.	955478	A.S.D.	NUOVA CELICO	di	Celico
25.	950539	A.S.D.	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	di	Corigliano Rossano
26.	953451	APSASD	OLIMPIA 2000	di	Reggio Calabria
27.	952305	A.S.D.	OLIMPUS	di	San Pietro A Maida
28.	953808	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO	di	Catanzaro
29.	955479	A.S.D.	PGS AURORA GALLICO	di	Reggio Calabria
30.	962374	A.S.D.	PIANETTE FUSTAL 2023	di	Rovito
31.	942321	A.S.D.	POLISPORTIVA CITTANOVA	di	Cittanova
32.	919919	A.S.D.	POLISTENA CALCIO A 5	di	Polistena
33.	951768	A.S.D.	REAL ARANGEA	di	Reggio Calabria
34.	944186	A.S.D.	REAL KRIMISA	di	Cirò Marina
35.	954230	A.S.D.	RHEGION 730 FC	di	Reggio Calabria
36.	952488	A.S.D.	SOCCER LAB ACADEMY	di	Reggio Calabria
37.	954410	A.S.D.	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	di	Luzzi
38.	946026	A.S.D.	VIRTUS SBS	di	Simbario
39.	955403	A.S.D.	ZEFHIR PELLARO C5	di	Reggio Calabria
40.	947836	A.S.D.	365ROCCELLA JONICA FUTSAL	di	Roccella Jonica

B. Società **aventi il diritto (pure)** di partecipare al Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque:

1.	962738		FIAMME AZZURRE MONTEROSSO	di	Monterosso Calabro
----	--------	--	---------------------------	----	--------------------

Possono altresì avanzare domanda d'ammissione al Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque:

- \* le società partecipanti con la loro prima squadra al Campionato Nazionale di Serie "A", "A2" e "B";
- \* le società partecipanti con la loro prima squadra al Campionato Provinciale di Serie "D".

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 29 LUGLIO 2024 (per le società che partecipano ai campionati di Calcio a Cinque Serie C1 e Serie C2) e da LUNEDI' 8 LUGLIO 2024 a LUNEDI' 23 SETTEMBRE 2024 (per le società "Pure Under 19" o società non aventi diritto - riserva), la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Richiesta di iscrizione al Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque;****2) Disponibilità Campo di Giuoco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3)** bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 100000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 275,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 160,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **825,00 (\*)**

**(\*) N.B.: in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **29 luglio o 23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 29 luglio o 23 settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'importo totale da versare per le società di **NUOVA AFFILIAZIONE "Pure Under 19 C/5"** è :

€. 275,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 160,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 400,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

-----  
€. **1.225,00**

Per quanto riguarda le due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2024**.

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza (**cf. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024**).

La data di inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 13 OTTOBRE 2024**.

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34 comma 3 delle N.O.I.F.

A seguito di apposita deroga concessa dalla LND al Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque è consentito impiegare, nel corso delle gare, **DUE calciatori "fuoriquote" nati dal 1° gennaio 2004 in poi e DUE calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi**.

Tale deroga non ha valore per la società vincente la fase Regionale nel corso della disputa delle Finali Nazionali di categoria.

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Il Campionato di Calcio a Cinque Femminile é organizzato dal Comitato Regionale Calabria secondo le norme stabilite dalla L.N.D.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile le sotto elencate Società, già in organico nella stagione sportiva 2023/24, nonché quelle di nuova affiliazione:

1.	916643	A.S.D.	CALCIO SANGIOVANNESE	San Giovanni in Fiore
2.	943926	A.S.D.	XENIUM	Villa San Giovanni

Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile le sotto elencate società:

1.	953803	A.S.D.	AEK CROTONE	Crotone
2.	947747	POL.D	AUDACE DECOLLATURA	Decollatura
3.	66113	A.S.D.	BOCALE CALCIO ADMO	Reggio Calabria
4.	943994	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL	Casali del Manco
5.	500593	C.F.	CUS COSENZA	Rende
6.	952555		HAMMERS FC ASD	Settingiano
7.	955630	POL.D	LIMBADI	Limbadi
8.	937972	A.S.D.	MELITO	Melito Porto Salvo
9.	944186	A.S.D.	REAL KRIMISA	Cirò Marina
10.	947109	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO	Catanzaro

Per l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, da LUNEDÌ 8 LUGLIO 2024 a LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2024 la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc),** che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Giuoco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3)** bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 525,00 (Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 240,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 60,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. 1.125,00

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'importo totale da versare per le società di nuova affiliazione è :

€. ~~525,00~~ (\* Diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 240,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale - spese istituzionali - amministrative - gestionali);

€. 60,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

€. 400,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

-----  
€. ~~1.525,00~~

€. **1.000,00** (\*) giusta gratuità cfr C.U. n. 2 - L.N.D.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2024/2025, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2023/2024, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2024/2025 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2024/2025 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile

La data di inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 13 OTTOBRE 2024.**

#### **ASSISTENZA MEDICA**

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### **UTILIZZO DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

#### **MAGLIE DA GIOCO**

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

#### **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE FEMMINILE**

Il Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Femminile é organizzato dal Comitato Regionale Calabria secondo le norme stabilite dalla L.N.D.

Hanno "facoltà" di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque Femminile le Società in organico nella stagione sportiva 2022/23 nei Campionati di calcio a Cinque Serie C1, C2, Serie D e di calcio a Cinque Femminile nonché le eventuali società di nuova affiliazione:

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque Femminile necessita fare pervenire attraverso la procedura di dematerializzazione a questo Comitato Regionale, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio Direttivo, **da LUNEDÌ 8 LUGLIO 2024 a LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2024** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

**1) Domanda di iscrizione (Dati società, Organigramma, Delegati alla Firma, Autocertificazione ai sensi dell'art. 22 Bis delle N.O.I.F., Desiderata società, Delega negoziazione diritti di immagine, ecc)**, che verranno elaborate automaticamente e prodotte in formato (pdf) nella procedura di iscrizione on-line (portale FIGC e portale LND - giuste guide allegate);

**2) Disponibilità Campo di Gioco**

dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un impianto di gioco, regolamentare per il campionato di competenza e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., rilasciata dall'Ente o privato proprietario del campo stesso, valida per l'intera stagione sportiva corrente;

**3)** bonifico bancario a favore di LEGA NAZIONALE DILETTANTI - C. R. CALABRIA – BANCA INTESA SAN PAOLO (codice **IBAN IT 90 F 03069 09606 10000019451**) o assegno, non trasferibile, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento, d'importo pari al totale versamento da effettuare per:

€. 275,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque Femminile);

€. 300,00 (tassa associativa alla LND);

€. 160,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);

€. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);

-----  
€. **825,00 (\*)**

**(\*) N.B.:in aggiunta all'importo indicato, alla società, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione tesserati, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri effettivi tesserati al 30.6.2024, tale importo sarà generato automaticamente nella procedura di iscrizione on-line.**

Le Società hanno facoltà di detrarre dall'importo totale di versamento l'eventuale credito della decorsa stagione sportiva, 2023/24, e sono obbligate ad aggiungere al citato importo l'eventuale debito della stessa stagione sportiva.

Per quanto riguarda le ultime due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi

della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

L'importo totale da versare per le società di NUOVA AFFILIAZIONE è :

- €. 275,00 (Diritti di iscrizione al Campionato Regionale Under 19 di Calcio a Cinque Femminile);
- €. 300,00 (tassa associativa alla LND);
- €. 160,00 (acconto spese organizzazione - attività regionale – spese istituzionali – amministrative - gestionali);
- €. 90,00 (assicurazione forfettaria dirigenti);
- €. 300,00 (anticipazione spese assicurazione tesserati);

-----  
**€. 1.125,00**

Per quanto riguarda le due voci di cui **al punto 3)** - assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione – si fa presente che, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D., il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha provveduto alle seguenti rateizzazioni nei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

- **Prima rata: 30%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **23 settembre 2024**;
- **Seconda rata: ulteriore 50%** di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 ottobre 2024**;
- **Terza rata: ulteriore 20%** dovrà essere saldato quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione tesserati e all'acconto delle spese per l'attività e l'organizzazione - entro il **15 dicembre 2024**.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il 23 settembre 2024.**

Alla scadenza dei termini perentori del 15 Ottobre 2024 e del 15 Dicembre 2024, il Comitato provvederà, senza indugio, alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 30, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. **Il mancato versamento dell'eventuale rata iniziale del 30% e degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2023/2024 entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società dal Campionato stesso.**

Si precisa inoltre, che le società non devono avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza **(cfr. Circolare n. 71 della L.N.D. del 12 giugno 2024).**

La data di inizio del Campionato è stata fissata per **DOMENICA 20 OTTOBRE 2024.**

#### **LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'**

Il Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque Femminile è riservato alle calciatrici **nate dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto rispettivamente il 14° anno d'età nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34 comma 3 delle N.O.I.F.

E' consentito altresì impiegare fino ad un massimo di **quattro calciatrici "fuori quota" nate dal 1° gennaio 2004 in poi.**

### ASSISTENZA MEDICA

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

### UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

### MAGLIE DA GIOCO

Limitatamente alla Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

### POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2024/2025

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

## CAMPIONATO E-SPORT CATEGORIA "ESERIE E"(CALCIO VIRTUALE)

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la propria Commissione E-Sport, organizzerà anche per la stagione sportiva 2024/2025 le attività del c.d. "Calcio Virtuale", supportando altresì le attività a carattere Territoriale del Comitato Regionale .

Le società di seguito elencate hanno acquisito il diritto di iscrizione per la s.s.2024/2025 con le procedure e modalità che verranno riportate su apposito comunicato ufficiale.

1. POL.D. AUDACE DECOLLATURA
2. A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO
3. A.S.D. ACRI ACADEMY
4. A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO
5. S.S.D. KENNEDY JF AQUILE
6. A.S.D. ICIERRE LAMEZIA C5
7. A.S.D. CAMPIONI CUTRO
8. A.S.D. WINNER BOYS PRESILA



## COPPA ITALIA DILETTANTI

Hanno diritto di partecipare, e pertanto sono iscritte d'ufficio, le società in organico al Campionato di Eccellenza e di Promozione.

Hanno diritto di partecipare, e pertanto sono iscritte d'ufficio, le sotto elencate Società:

1.	953803	A.S.D.	AEK CROTONE	di	Crotone
2.	922825	A.S.D.	ALTOMONTE RC	di	Altomonte
3.	945235	A.S.D.	ARDORE	di	Ardo
4.	934761	A.S.D.	ATLETICO MAIDA	di	Maida
5.	919911	A.C.D.	BIANCO	di	Bianco
6.	66113	A.S.D.	BOCALE CALCIO ADMO	di	Reggio Calabria
7.	610148	A.S.D.	BOVALINESE 1911	di	Bovalino
8.	7670	A.P.D.	BRANCALEONE	di	Brancaleone
9.	947975	A.S.D.	CALCIO MALVITO	di	Malvito
10.	610744	A.C.D.	CAMPORA	di	Amantea
11.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa di Catanzaro
12.	932928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS	di	Cassano Allo Jonio
13.	610731	A.S.D.	CASTROVILLARI CALCIO	di	Castrovillari
14.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
15.	948341	F.C.D.	CITTA DI GUARDAVALLE 1975	di	Guardavalle
16.	932220	A.S.D.	CITANOVA CALCIO	di	Cittanova
17.	939011	A.S.D.	COMPRES. CAPO VATICANO	di	Ricadi
18.	610079	A.S.D.	COTRONEI CALCIO	di	Cotronei
19.	933116	A.S.D.	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	di	Luzzi
20.	914906	A.S.D.	DELIESE	di	Delianuova
21.	953806	A.S.D.	DIGESSE PRAIATORTORA	di	Praia a Mare
22.	74898	A.S.D.	GALLICO CATONA F.C.	di	Reggio Calabria
23.	34040	A.S.D.	GIOIESE 1918	di	Gioia Tauro
24.	945236	U.S.	GIOIOSA JONICA ASD	di	Gioiosa Jonica
25.	23560	G.S.D.	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	di	Isola Capo Rizzuto
26.	915570	A.S.D.	JUVENILIA ROSETO C.S.	di	Amendolara
27.	962040		MELICUCCO CALCIO	di	Melicucco
28.	937972	A.S.D.	MELITO	di	Melito Porto Salvo
29.	949624	A.S.D.	MESORACA CALCIO	di	Mesoraca
30.	951362	A.C.D.	MORRONE	di	Cosenza
31.	36310	U.S.D.	PAOLANA	di	Paola
32.	922715		PRO PELLARO	di	Reggio Calabria
33.	58807	A.S.D.	REGGIORAVAGNESE 1960	di	Reggio Calabria
34.	610622	SSDARL	RENDE CALCIO 1968	di	Rende
35.	922648		ROSSANESE	di	Corigliano-Rossano
36.	943616	A.S.D.	SAINT MICHEL	di	Gioia Tauro
37.	947108	A.S.D.	SAN LUCA	di	San Luca
38.	948163	A.S.D.	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	di	San Nicola Da Crissa
39.	79953	U.S.D.	SCALEA CALCIO 1912	di	Scalea
40.	63017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975	di	Sersale
41.	952817	A.S.D.	SOCCER MONTALTO	di	Montalto Uffugo
42.	933092	AGS.D.	SORIANO 2010	di	Soriano Calabro
43.	953805	A.S.D.	STILOMONASTERACE CALCIO	di	Monasterace
44.	955270	ASD	TREBISACCE CALCIO	di	Trebisacce
45.	947687	A.S.D.	V.E. RENDE	di	Rende
46.	947750	A.S.D.	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	di	Lamezia Terme
47.	922750		VIRTUS ROSARNO	di	Rosarno
48.	954852	A.S.D.	1912 PALMESE	di	Palmi

Il Regolamento ed il calendario della manifestazione saranno resi noti con apposita pubblicazione.

La data di inizio della Coppa Italia è stata fissata per **DOMENICA 1 SETTEMBRE 2024**.

### **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

## COPPA CALABRIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che alla Coppa Calabria 2024/2025 sono iscritte d'ufficio le società sotto specificate:

- le Società retrocesse dal Campionato di Promozione 2023/24;
- le Società seconde, terze, quarte e quinte classificate nel Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria 2023/24;
- le Società promosse dal Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria 2023/24.

1.	69594	U.S.D.	AFRICO	di Africo
2.	947747	POL.D	AUDACE DECOLLATURA	di Decollatura
3.	931276	F.C.D.	BISIGNANO	di Bisignano
4.	57972	U.S.D.	BIVONGI PAZZANO 1968	di Bivongi
5.	945498	A.S.D.	CATONA CALCIO	di Reggio Calabria
6.	68475	A.S.D.	CITTA DI APRIGLIANO	di Aprigliano
7.	955431	A.S.D.	CITTA DI SIDERNO	di Siderno
8.	951850	A.S.D.	KRATOS BISIGNANO	di Bisignano
9.	954283	A.S.D.	LAUREANA 2021	di Laureana di
10.	938927	POL.	LUZZESE CALCIO 1965 5 CLASS - PARI PUNTO	di Luzzi
11.	922718		MANGONE CALCIO 2011	di Mangone
12.	951360	A.S.D.	MARCA FOOTBALL CLUB	di Cosenza
13.	75353	A.S.D.	MIRTO CROSIA	di Crosia
14.	951870	A.C.D.	PISCOPIO 2019	di Vibo Valentia
15.	950114	A.S.D.	POLISPORTIVA PALERMITI	di Palermiti
16.	938612	ASD	PROMOSPORT LAMEZIA	di Lamezia Terme
17.	949703	A.S.D.	RANGERS CORIGLIANO	di Corigliano Rossano
18.	933093	A.S.D.	REAL PARGHELIA	di Mileto
19.	944211	A.S.D.	REAL PIZZO	di Pizzo
20.	955388	A.S.D.	REAL TREBISACCE	di Trebisacce
21.	952114	S.S.D.	RIZZICONI	di Rizziconi
22.	945998	A.S.D.	ROCCA DI NETO 1966	di Rocca Di Neto
23.	43010	A.S.D.	ROCCELLA	di Roccella Jonica
24.	60668	A.S.D.	SAN FILI 1926	di San Fili
25.	931258	A.S.D.	SAN GAETANO CATANOSO	di Reggio Calabria
26.	962584	A.S.D.	SANT' ONOFRIO CALCIO	di Sant'Onofrio
27.	66135	U.S.	SCANDALE	di Scandale
28.	947749	A.S.D.	SERSALESE	di Sersale
29.	952272	A.S.D.	SILANA FOOTBALL CLUB 2019	di San Giovanni in
30.	947109	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO	di Catanzaro
31.	913184	A.S.D.	TAURIANOVA ACADEMY	di Taurianova
32.	206648	ASDP	THEMESEN	di Longobucco

Il Consiglio Direttivo rende altresì noto che, nel caso in cui dovesse rendersi necessario ammettere ulteriori squadre a completamento organico, avranno priorità, previa apposita richiesta, le società seste classificate nel Campionato di Prima Categoria 2023/2024.

Il Regolamento della manifestazione sarà reso noto con apposita pubblicazione.

La data di inizio della Coppa Calabria è stata fissata per **DOMENICA 15 SETTEMBRE 2024**.

### **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

Hanno diritto di partecipare, e pertanto sono iscritte d'ufficio, le società in organico al Campionato di Calcio a Cinque Serie "C1" e "C2":

1.	954351	A.S.D.	AESSE BUILDING	di	Catanzaro
2.	952559	A.S.D.	AMANTEA FUTSAL	di	Amantea
3.	944189	A.S.D.	BFB ROVITO	di	Rovito
4.	921351	A.S.D.	BOVALINO CALCIO A CINQUE	di	Bovalino
5.	610309	A.S.D.	C.T. MAESTRELLI CALCIO A 5	di	Reggio Calabria
6.	952373	A.S.D.	C5 CITTA DI RENDE	di	Rende
7.	943994	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL	di	Casali del Manco
8.	610724	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5	di	San Giovanni in Fiore
9.	938832	A.S.D.	DOMENICO SPORT	di	San Lucido
10.	949825	A.S.D.	DUELLE FUTSAL CETRARO	di	Cetraro
11.	934273	S.S.D.	FANTASTIC FIVE SIDERNO	di	Siderno
12.	919916	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA	di	Filadelfia
13.	943648	A.S.D.	FUTSAL FORTUNA	di	Catanzaro
14.	931264	A.S.D.	FUTSAL KROTON	di	Crotone
15.	946311	A.S.D.	FUTSAL SELES	di	Gioiosa Ionica
16.	949902	A.S.D.	GALLINESE DL	di	Reggio di Calabria
17.	953293	A.S.D.	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	di	Catanzaro
18.	947689	A.S.D.	GUARDIA CALCIO A5 2016	di	Guardia Piemontese
19.	953497	A.S.D.	ICIERRE LAMEZIA C5	di	Lamezia Terme
20.	954228	A.S.D.	ITALIA 90 ROCCELLETTA	di	Borgia
21.	931562	S.S.D.	LA SPORTIVA CARIATESE	di	Cariati
22.	610362	A.S.D.	MIRTO C5	di	Crosia
23.	950327	A.S.D.	NATURAL FUTSAL	di	Molochio
24.	955478	A.S.D.	NUOVA CELICO	di	Celico
25.	950539	A.S.D.	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	di	Corigliano Rossano
26.	953451	APSASD	OLIMPIA 2000	di	Reggio Calabria
27.	952305	A.S.D.	OLIMPIUS	di	San Pietro A Maida
28.	953808	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARO	di	Catanzaro
29.	955479	A.S.D.	PGS AURORA GALLICO	di	Reggio Calabria
30.	962374	A.S.D.	PIANETTE FUSTAL 2023	di	Rovito
31.	942321	A.S.D.	POLISPORTIVA CITTANOVA	di	Cittanova
32.	919919	A.S.D.	POLISTENA CALCIO A 5	di	Polistena
33.	951768	A.S.D.	REAL ARANGEA	di	Reggio Calabria
34.	944186	A.S.D.	REAL KRIMISA	di	Cirò Marina
35.	954230	A.S.D.	RHEGION 730 FC	di	Reggio Calabria
36.	952488	A.S.D.	SOCCER LAB ACADEMY	di	Reggio Calabria
37.	954410	A.S.D.	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	di	Luzzi
38.	946026	A.S.D.	VIRTUS SBS	di	Simbario
39.	955403	A.S.D.	ZEFHIR PELLARO C5	di	Reggio Calabria
40.	947836	A.S.D.	365ROCCELLA JONICA FUTSAL	di	Roccella Jonica

Il Regolamento ed il calendario della manifestazione saranno resi noti con apposita pubblicazione.

La data di inizio della Coppa Italia Calcio a Cinque è stata fissata per **SABATO 7 SETTEMBRE 2024**.

### **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

## COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che alla Coppa Calabria Calcio a Cinque 2023/2024 sono iscritte d'ufficio le società sotto specificate:

- le Società retrocesse dal Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2022/23;
- le Società seconde, terze, quarte, quinte e seste classificate nel Campionato di Calcio a Cinque Serie D s.s.22/23;

1.	962307		CALABRIA YOUNG A.S.D.	di	Spezzano Della Sila
2.	936562	A.S.D.	CITTA DI CATANZARO C5	di	Catanzaro
3.	941661	A.S.D.	CRESCENDO	di	Crotone
4.	955659	A.S.D.	EVERGREEN	di	Reggio Calabria
5.	962456		FUTSAL CHIARAVALLE ASD	di	Chiaravalle Centrale
6.	952374	A.S.D.	FUTSAL MORELLI 15	di	Casali del Manco
7.	952555		HAMMERS FC ASD	di	Settingiano
8.	79955	ASDP	LAUREANESE	di	Laureana Di Borrello
9.	947247	POL.D	PINO DONATO TAVERNA	di	Taverna
10.	955461	A.S.D.	POLISPORTIVA BORGIA	di	Borgia
11.	943996	A.S.D.	ROSARNESE	di	Rosarno
12.	955458	A.S.D.	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	di	San Lucido
13.	952455	A.S.D.	SINCO BISIGNANO C5	di	Bisignano
14.	955660	A.S.D.	SPORTING BAGNARA CALCIO A 5	di	Bagnara Calabria
15.	962667	ASD	TIKI TAKA	di	Castrovillari
16.	962801		VIENNA DA FUSCALDO ASD	di	Fuscaldo

Il Regolamento ed il calendario della manifestazione saranno resi noti con apposita pubblicazione.

La data di inizio della Coppa Calabria Calcio a Cinque è stata fissata per **SABATO 5 OTTOBRE 2024**.

### **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

## COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE

Hanno diritto di partecipare, e pertanto sono iscritte d'ufficio, le società in organico al Campionato di Calcio Femminile Eccellenza, quelle di nuova affiliazione e le società affiliate L.N.D.

Il Regolamento ed il calendario della manifestazione saranno resi noti con apposita pubblicazione.

La data d'inizio della Coppa Italia di Calcio Femminile è fissata per **DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024**.

### **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

## COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Hanno diritto di partecipare, e pertanto sono iscritte d'ufficio, le società in organico al Campionato di Calcio a Cinque Femminile e quelle di nuova affiliazione.

Il Regolamento ed il calendario della manifestazione saranno resi noti con apposita pubblicazione.

La data d'inizio della Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile è fissata per **DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024**.

### **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

## **TROFEO SUPER COPPA DELLA REGIONE**

Il Comitato Regionale organizza per la Stagione Sportiva 2024/2025 la XXVII<sup>a</sup> edizione del Trofeo "Super Coppa della Regione", riservato alle società vincenti il Campionato di Eccellenza ed i due gironi del Campionato di Promozione.

Sono, pertanto, ammesse a partecipare alla manifestazione le sotto elencate Società:

- vincente Campionato Eccellenza
- vincente Campionato Promozione Gir. "A"
- vincente Campionato Promozione Gir. "B"

Il triangolare che vede impegnate le tre società, si svolgerà sul campo sportivo della società vincente il Campionato di Eccellenza, che provvederà, in accordo con il Comitato Regionale Calabria, alla organizzazione della manifestazione.

Al termine delle gare si procederà alla premiazione delle società vincenti i Campionati sopra specificati.

## **TROFEO COPPA REGIONE PRIMA CATEGORIA**

Il Comitato Regionale organizza per la Stagione Sportiva 2024/2025 il Trofeo "Coppa della Regione", riservato alle società vincenti i rispettivi gironi di Prima Categoria.

Sono, pertanto, ammesse a partecipare alla manifestazione le sotto elencate Società:

- vincente Girone "A"
- vincente Girone "B"
- vincente Girone "C"
- vincente Girone "D"

Al termine della manifestazione si procederà alla premiazione delle società vincenti i quattro gironi.

## **TROFEO SUPER COPPA DELLA REGIONE CALCIO A CINQUE**

Il Comitato Regionale organizza per la Stagione Sportiva 2024/2025 la XVII<sup>a</sup> edizione del Trofeo "Super Coppa della Regione Calcio a Cinque", riservato alle società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque C1 ed i due gironi del Campionato di Calcio a Cinque C2.

Sono, pertanto, ammesse a partecipare alla manifestazione le sotto elencate Società:

- vincente Campionato Calcio a Cinque C1
- vincente Campionato Calcio a Cinque C2 Gir. "A"
- vincente Campionato Calcio a Cinque C2 Gir. "B"

Il triangolare che vede impegnate le tre società, si svolgerà sul campo sportivo della società vincente il Campionato di Calcio a Cinque C1, che provvederà, in accordo con il Comitato Regionale Calabria, alla organizzazione della manifestazione.

Al termine delle gare si procederà alla premiazione delle società vincenti i Campionati sopra specificati.

## Segreteria

### ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si ritiene opportuno riportare l'orario di apertura al pubblico degli Uffici del C. R. Calabria della F.I.G.C. :

LUNEDI'	ore	9.00 / 12.30	ore	15.00 / 17.30
MARTEDI'	ore	9.00 / 12.30	ore	15.00 / 17.30
MERCOLEDI'		<b>CHIUSO</b>		<b>CHIUSO</b>
GIOVEDI'		<b>CHIUSO</b>	ore	15.00 / 17.30
VENERDI'	ore	9.00 / 12.30	ore	15.00 / 17.30
SABATO		<b>CHIUSO</b>		<b>CHIUSO</b>

*Si informa che il Presidente riceve solo per appuntamento.*

**Si comunica che gli Uffici di questo Comitato durante il periodo estivo (Luglio/Agosto), osserveranno il seguente orario:**

MARTEDI'	ore	9.00 / 12.00
MERCOLEDI'	ore	9.00 / 12.00
GIOVEDI'	ore	9.00 / 12.00

*Si informa che il Presidente riceve solo per appuntamento.*

### CHIUSURA COMITATO REGIONALE FESTIVITA' SANTO PATRONO

Si informa che **MARTEDI' 16 LUGLIO 2024**, il Comitato Regionale resterà chiuso per la festività del Santo Patrono.

### CHIUSURA COMITATO REGIONALE PERIODO ESTIVO

Si comunica che nel periodo estivo che va dall' **7 al 21 AGOSTO 2024**, il Comitato Regionale resterà chiuso.

## NORME DI CARATTERE GENERALE

### OSSERVANZA DELLE NORME

Le Società associate nella Lega Nazionale Dilettanti ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza dello Statuto della F.I.G.C., delle norme emanate dagli Organi Federali competenti e di quelle della Lega stessa.

L'ignoranza dello Statuto e delle norme di cui sopra non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.

Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito federale, nonché di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti per i quali sono in corso procedimenti disciplinari.

### REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL CONI

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. (Registro 2.0 C.O.N.I.) si trasmette il link dove poter scaricare i relativi regolamenti ed effettuare la relativa iscrizione, a valere per la Stagione Sportiva 2024/2025:

<https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html>

### REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI SPORT E SALUTE

Con riferimento al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si ricorda che i dati delle Società verranno inviati dalla FIGC direttamente a Sport e Salute con il rinnovo dell'affiliazione e ad ogni successiva modifica dei dati che le Società effettueranno sul portale servizi FIGC Anagrafe federale. L'accesso al Registro di Sport e Salute dovrà essere effettuato tramite il portale dedicato, reperibile al seguente link:

<https://registro.sportosalute.eu/login/?next=/home/>

È vivamente raccomandato alle Società di verificare l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute agli inizi di ogni nuova stagione sportiva sul citato portale dedicato. Per quanto attiene al Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro, si rimanda al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 297 del 30 Marzo 2023.

## RAPPRESENTANZA SOCIALE

Le società devono essere rette da Organi elettivi; qualora previsto negli Statuti sociali, le Società possono essere rette, temporaneamente ed eccezionalmente, da un Commissario Straordinario.

All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza le Società devono comunicare alle Divisioni ed ai Comitati Regionali i nominativi dei Dirigenti, con la dichiarazione del legale rappresentante che gli stessi sono legittimamente in carica.

La rappresentanza sociale spetta ai soggetti cui è conferita dallo Statuto nonché, per delega di questi, ai dirigenti espressamente indicati nell'atto della iscrizione al Campionato o successivamente, anche per il compimento dei singoli atti.

Si ritiene opportuno ricordare che il dirigente che, in qualsivoglia forma, detenga poteri di rappresentanza, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. deve produrre l'autocertificazione in materia di "disposizioni per la onorabilità".

## VARIAZIONE STATUTO E CARICHE SOCIALI ORGANI DIRETTIVI

Ogni variazione allo Statuto ed alle cariche sociali degli Organi Direttivi deve essere comunicata al Comitato Regionale entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

## INTERVENTI DELLA L.N.D. NELLE QUESTIONI INTERNE SOCIALI

Atteso che gli Organi Federali non hanno poteri di intervento, nè agli stessi compete alcun sindacato di legittimità o di merito in ordine ai rapporti interni delle Società ed Associazioni, si ritiene opportuno quanto previsto dal punto 6 della art. 4 del Regolamento L.N.D.:

"Qualora insorgano conflitti in ordine alla legittimità dei poteri o comunque si manifestino situazioni che non consentano, sulla base degli atti ufficiali individuazione di soggetti titolari delle cariche, il Consiglio di Presidenza - cui il competente Comitato ha l'obbligo di riferire - può deliberare l'esclusione dall'attività ufficiale della Società".

## POTERI DELLE DELEGAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI

Il Comitato Regionale e le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle Società che vi abbiano interesse, la variazione della ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse o, in casi particolari, la variazione del campo di gioco. Le richieste in tale senso debbono pervenire al competente Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara in questione.

**Le variazioni di cui sopra non possono essere accolte quando mancano meno di quattro gare alla conclusione del Campionato. In questo caso, comunque, il Comitato di competenza si riserva di valutare la possibilità di accogliere quelle richieste formulate da società non interessate (né direttamente, né indirettamente) alla classifica finale.**

I Comitati stessi possono, inoltre, disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, delle Divisioni, dei Comitati, di Società e Tesserati. I prelievi coattivi sono effettuati dai citati Comitati per il tramite di un proprio ispettore. Ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N.O.I.F., dal C.G.S. e dalle presenti norme. Le spese delle esazioni sono poste a carico della Società inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto della sanzione.

## RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Viste le numerose e continue richieste di variazioni gare annualmente formulate a questo Comitato Regionale, allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le richieste di variazione della singola gara, sottoscritta da entrambe le Società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, verrà concessa solo se validamente motivata e documentata.

Si precisa altresì che per la modifica del programma di tutte le proprie gare interne (giornata e/o orario) non necessita l'accordo tra le parti; se la richiesta di modifica perviene al comitato nell'immediatezza dello svolgimento della gara, solo ed esclusivamente per la prima gara utile, necessita l'accordo di entrambe le società.

Lo spostamento di una singola gara comporterà l'addebito di € 26,00 ad entrambe le Società che hanno richiesto la variazione, ciò a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa inoltre che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime quattro giornate di Campionato, salvo diverse determinazioni in fase di calendarizzazione.

### GARE DI RECUPERO

Il recupero delle gare non iniziate o non portate a termine si effettuerà il terzo MERCOLEDÌ successivo alla data in cui doveva svolgersi la gara medesima, salvo casi particolari. Nel caso in cui una od entrambe le Società partecipano al Campionato Juniores Under 19 Regionale la gara di recupero avrà luogo nel terzo GIOVEDÌ e non MERCOLEDÌ per come sopra riportato.

Si precisa che, per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

### GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE, DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI

Si precisa che per le gare effettuate a cura del Comitato Regionale o dalle Delegazioni, l'organizzazione può essere affidata ad una Società, non direttamente interessata alla gara stessa, che provvede per conto del Comitato Regionale o della Delegazione Provinciale e/o Distrettuale alla sistemazione del campo di giuoco, alla eventuale vendita dei biglietti (il cui prezzo unitario viene fissato dallo stesso Comitato), alla richiesta della forza pubblica, dell'ambulanza, ecc. - salvo diversa disposizione.

Alla Società organizzatrice spetta il rimborso delle spese dalla stessa sostenuto per l'organizzazione da giustificare mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

Per quanto concerne le gare di qualificazione o spareggio, e gli incontri di Finale da effettuarsi in gara unica o con incontri di andata e ritorno, l'organizzazione della gara può essere affidata ad una società. Detta società provvede, per conto del Comitato Regionale o Prov.le, alla sistemazione del campo di gioco, alla vendita dei biglietti alla richiesta della forza pubblica, ecc. Alla Società organizzatrice della gara spetta il rimborso di quanto dalla stessa sostenuto per spese d'organizzazione da giustificare ai fini del rimborso mediante presentazione di ricevute fiscali e/o fatture.

L'eventuale incasso residuo, depurato delle spese sopra riportate, rimane di competenza del comitato organizzatore.

Per le gare di Play-Off e Play-Out da disputarsi in gara unica in casa della migliore classificate (ed in gara di andata e ritorno per il calcio a cinque) l'organizzazione delle stesse viene affidata alle società ospitanti, l'eventuale incasso rimane di competenza della società organizzatrice.

### GARE A PORTE CHIUSE (cfr Circolare n. 3 del 1° luglio 2024)

In ordine alla *disputa di gare in assenza di pubblico* a seguito di apposito provvedimento debbono essere osservate le seguenti disposizioni, alle quali le rispettive società sono tenute ad attenersi tassativamente:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **40 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara; ogni Società di Calcio a Cinque può far entrare nella struttura sportiva un massimo di **30 tesserati**, ivi **compresi** coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono in possesso della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; ogni altro accredito sarà negato dagli Ispettori della Lega, del Comitato, Divisione, Dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1° Luglio 2024;
- d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dalla Lega, dai Comitati e dalle Divisioni;
- e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;
- f) le biglietterie dello stadio in cui si disputano gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere tassativamente posto in vendita nessun tipo di biglietto;
- g) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:
  1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
  2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
  3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

### TIME OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("**cooling break**" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.



### TEMPI DI ATTESA

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito, in ossequio al disposto di cui al comma 3) dell'art. 54 del C.G.S., di ridurre a 15 minuti il tempo di attesa nelle ultime TRE giornate di gara dei Campionati Regionali e Provinciali. Tale riduzione decade per le gare di Play-Off e Play-Out.

### OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, Il Comitato Regionale dispone, in deroga, che tutte le gare delle ultime TRE giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

### ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

### AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

#### Campionati Regionali e Provinciali

##### Campionato di Eccellenza

1ª rinuncia	€. 500,00
2ª rinuncia	€. 1.000,00
3ª rinuncia	€. 1.500,00

##### Campionato di Promozione

1ª rinuncia	€. 300,00
2ª rinuncia	€. 600,00
3ª rinuncia	€. 1.000,00

##### Campionato di 1ª Categoria

1ª rinuncia	€. 150,00
2ª rinuncia	€. 300,00
3ª rinuncia	€. 600,00

##### Campionati di 2ª e 3ª Categoria

Campionato Regionale e Provinciale "Juniors – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque maschile e femminile)

Campionato Regionale e Provinciale "Under 18"

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

1ª rinuncia	€. 100,00
2ª rinuncia	€. 200,00
3ª rinuncia	€. 400,00

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

### INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Nell'interesse generale ed a tutela del normale svolgimento dei Campionati, considerato anche il lato strettamente economico dell'operazione contabile in rapporto al danno provocato, si precisa che l'indennizzo di mancato incasso a seguito di rinuncia a gare è così fissato:

- CAMPIONATO ECCELLENZA	€. 360,00
- CAMPIONATO PROMOZIONE	€. 260,00
- CAMPIONATO 1.A CATEGORIA	€. 90,00
- CAMPIONATO 2.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19/18 REGIONALE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO 3.A CATEGORIA	nessun indennizzo
- CAMPIONATO 3.A CATEGORIA UNDER 21	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C1" e "C2"	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "D"	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE CALCIO A CINQUE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE	nessun indennizzo
- CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE	nessun indennizzo

L'operazione contabile, addebito sul conto della Società rinunciataria ed accredito sul conto della Società ospitante, sarà effettuato direttamente dall'Ufficio Contabilità del Comitato Regionale Calabria dimostrando che l'ingresso al pubblico era obbligatorio con apposito titolo a pagamento.

### INDENNIZZI DI GARA

Il Consiglio Direttivo del Comitato, allo scopo di facilitare il compito delle Società, ha stabilito di non fissare alcun indennizzo di trasferta. Le Società ospitanti pertanto, non dovranno corrispondere alcun indennizzo di viaggio alle Società ospitate.

Non sarà altresì riconosciuto alcun indennizzo a titolo di rimborso spese per gare non effettuate per ragioni comunque non dipendenti dalla volontà della società.

### CAMPI NEUTRI

Il Consiglio Direttivo ha stabilito che la designazione dei campi neutri per i campionati della corrente stagione sportiva sarà attuata in linea di massima e salvo particolari esigenze a discrezione del Comitato, come di seguito riportato:

CAMPIONATO ECCELLENZA:	un minimo di circa km 50;
CAMPIONATO PROMOZIONE:	un minimo di circa km 40;
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA:	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE:	un minimo di circa km 20;
CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 "C1" e "C2":	un minimo di circa km 30;
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE:	un minimo di circa km 20.

### SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2024/2025 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Atteso il carattere facoltativo della deroga, l'applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

- la segnalazione all'Arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono restare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

### **ASSISTENTI DELL'ARBITRO (Regola 6 del regolamento del giuoco del calcio)**

- 1) Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.
- 2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
- 3) Nelle gare di cui al punto 1, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara all'uopo reperiti.
- 4) Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al punto 1, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara

### **TUTELA MEDICO SPORTIVA**

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per i calciatori che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

### **CAMPI SPORTIVI**

Le Società sono invitate a comunicare ogni eventuale lavoro effettuato al proprio campo sportivo e ritenuto modificativo dell'assetto accertato nella visita di omologazione. Le modifiche si intendono riferite sia alle strutture che alle caratteristiche, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla natura del terreno di gioco.

Ciò al fine di potere aggiornare il relativo verbale di omologazione, previa visita di verifica.

### **RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI**

Le richieste inerenti la posizione di tesseramento di calciatori, tecnici e dirigenti devono essere formulate a mezzo telefax o lettera, indirizzate all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria e vengono evase esclusivamente a scopo di tesseramento.

**A nessun titolo vengono date posizioni di tesseramento a mezzo telefono.**

Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

### **CONTRIBUTO DI ACCESSO ALLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

Visto il Comunicato Ufficiale n. 139/A del 17 giugno 2019, con il quale è stato pubblicato il Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; visto l'art. 48 del suddetto Codice che prevede in luogo della Tassa di Reclamo il Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; il Consiglio Direttivo del Comitato, ha stabilito che unitamente ai reclami trasmessi a qualunque titolo agli Organi della Giustizia Sportiva deve essere allegato il dovuto contributo (cfr art. 48 C.G.S.).

### TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito che tutti i calciatori federalmente tesserati dovranno prendere parte alle gare ufficiali con la prescritta tessera federale rilasciata dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria.

A tal proposito si rammenta che la predetta tessera, della quale le società sprovviste possono richiederne il rilascio a far data dalla nuova stagione sportiva, costituisce un documento di riconoscimento, in ambito federale, del calciatore e pertanto dovrà seguire i movimenti del calciatore medesimo.

Dalla procedura telematica del tesseramento on-line è possibile richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menu e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitiva. Il modello prodotto va stampato, sottoscritto, corredato di una foto tessera e della copia di un valido documento d'identità.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera

Il costo del cartellino (calciatore/calciatrice Calcio a 11 e Calcio a 5) è di € 3,00.

La tessera ha validità triennale e la Società riceverà una segnalazione in prossimità della scadenza sulla propria "Area Società" per predisporre l'eventuale rinnovo.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

### CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici per la Stagione Sportiva 2024/2025, sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e a quelle oggetto di comunicazioni ufficiali. Si invita a voler prendere visione del Comunicato Ufficiale n. 243/A, pubblicato dalla F.I.G.C. in data 30 Giugno 2023 e integralmente riportato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 454 in pari data 30 Giugno 2023 e successive modifiche, nella parte riguardante il modello-tipo di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al D. Lgs. 36/2021 da utilizzare in ambito dilettantistico (Società – Atleta Maggiore e Società –Atleta Minore).

### INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 e GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° Luglio 2022, sono entrate in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 Marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022.

### TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE

In relazione a quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n° 1, si rende necessario richiedere l'emissione della tessera Dirigente Ufficiale.

Entrati nell'Area Riservata scegliere "Area Generale ed Iscrizioni" e successivamente cliccare su "organigramma".

Verranno visualizzati tutti i dirigenti della società. Qualora il nominativo non fosse presente si procede all'inserimento dei dati con la funzione "aggiungi nominativo".

Se invece il nominativo è presente nell'elenco, cliccare sull'icona di richiesta emissione tessera. Specificare la natura della tessera richiesta, ovvero indicare "SI" nel campo indicato.

Successivamente procedere al salvataggio provvisorio o rendere definitiva e stampare.

Il modello va sottoscritto, completato con l'apposizione di una foto tessera, e della copia di un valido documento di identità.

Per il deposito delle tessere deve essere presentata la distinta di presentazione, ricavabile dall'area "Richieste Aperte"

Il costo della tessera, assicurazione esclusa, è di € 3,00.

**DIRIGENTI UFFICIALI (cfr C.U. n. 1 L.N.D.)**

Sono considerati "Dirigenti ufficiali" i tesserati ammessi nel recinto di giuoco e inseriti nell'organigramma o possessori di una tessera identificativa della F.I.G.C./L.N.D. valida per la Stagione Sportiva 2024-2025, segnatamente:

- a) dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali;
- b) dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara;
- c) dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte;
- d) dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell' Allenatore, laddove previsto.

Ciascuna Società dovrà indicare, all'atto dell'iscrizione ai Campionati di competenza, provvedendo all'aggiornamento nel corso della Stagione Sportiva, la lista dei nominativi dei propri "Dirigenti ufficiali". I Dirigenti che non saranno indicati nella suddetta categoria rientreranno nel regime assicurativo fino ad ora in vigore.

Il relativo importo, che deve necessariamente tenere conto dei costi – addebitati in via preventiva – della copertura assicurativa obbligatoria dei tesserati, è determinato dalla L.N.D.

In base al Decreto attuativo delle Assicurazioni obbligatorie degli sportivi dilettanti del 3 Novembre 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicembre 2010, le Società sono tenute a corrispondere un premio di € 6,00 per ciascun "Dirigente ufficiale", al quale è riconosciuta la tutela assicurativa uguale a quella prevista nella polizza infortuni dei calciatori.

**PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (cfr C.U. 1 L.N.D.)**

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

### **MAGLIE DA GIOCO**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Per la Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutte la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

### **DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

### **USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE**

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

## **NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempimenti nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

## **NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'**

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis delle N.O.I.F. e 22/ ter delle N.O.I.F. richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis dell' art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

## **CONSEGNA CHIAVI AUTO ARBITRO AL DIRIGENTE SQUADRA OSPITANTE**

La Commissione Centrale Paritetica ha rivisitato le norme relative alla consegna delle chiavi al dirigente della Società ospitante da parte degli arbitri che si recano a dirigere le gare con il proprio automezzo e le successive disposizioni in caso dei danni subiti dall'autovettura.

Si ribadisce pertanto:

1. che gli arbitri e gli assistenti ufficiali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso;
2. che nel caso vengano rilevati danni al veicolo, sarà cura dell'arbitro o degli assistenti ufficiali farli constatare al responsabile della Società ospitante e riferire l'accaduto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare la relativa sanzione;
3. che entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale viene sancito a carico della Società l'obbligo del risarcimento dei danni, l'arbitro dovrà trasmettere, unitamente alla prescritta documentazione (denunce, fotografie, ecc.) il preventivo di spesa al Comitato Regionale - L.N.D., inviandone copia al C.R.A.. Detta documentazione sarà immediatamente trasmessa alla Società responsabile la quale, entro 15 giorni dal ricevimento, può contestare motivando sia l'entità del danno, sia il danno stesso.

La mancata contestazione nei termini prefissati, sarà considerata assenso alla richiesta formulata dall'arbitro e si procederà, quindi, al rimborso del danno subito.

In caso di contestazione, l'entità del danno sarà stabilita dalla Commissione Centrale Paritetica, dopo perizia eventualmente disposta dal C.R. - L.N.D.

Si precisa altresì che il mancato rispetto da parte degli arbitri delle disposizioni innanzi citate preclude qualsiasi forma di richiesta danni.

## **CAMBIO INDIRIZZO CORRISPONDENZA - E-MAIL - PEC**

Si comunica che le eventuali richieste relative alla variazione di indirizzo per la corrispondenza, e-mail o PEC devono essere effettuate direttamente dalle società online sul portale Anagrafe Federale FIGC.

## **PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) o sul portale [www.lnd.it](http://www.lnd.it).

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

**REGOLAMENTO COPPA DISCIPLINA PER LE COMPETIZIONI E LE ATTIVITA' DELLA L.N.D. (cfr C.U. n. 475 L.N.D.)**

Le classifiche finali del Premio Disciplina vengono redatte non tenendo conto delle gare di Play - Off e Play - Out.

Vengono, però, ugualmente conteggiati nella graduatoria finale gli episodi che comportano sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva a carico di Società pari o superiori ad € 500,00, pari o superiori ad UNA giornata di squalifica del proprio campo di gioco ed alla perdita della gara, ovvero sanzioni a carico di calciatori, dirigenti e tecnici pari o superiori a mesi TRE.

Le classifiche del Premio Disciplina non tengono conto delle penalità relative alle sanzioni comminate dal Tribunale Federale nei casi di procedimento disciplinare a seguito di deferimento della Procura Federale.

**SANZIONI A CARICO DI CALCIATORI/CALCIATRICI/GIOCATORI/GIOCATRICI****ammonizione**

per ogni ammonizione punti 0.10

**squalifica a gare**

per ogni giornata di gara punti 0.50

**squalifica a tempo determinato**

per ogni settimana fino a 52 settimane punti 0.50

da più di 52 settimane in poi punti 80.00

**SANZIONI A CARICO DI TECNICI**

**ammonizione** punti 0.10

**ammonizione con diffida** punti 0.30

**squalifica a gare**

fino a 2 gare punti 0.75

da 3 a 4 gare punti 1.50

da 5 a 6 gare punti 2.50

da 7 a 8 gare punti 3.25

da 9 a 10 gare punti 4.25

da 11 a 12 gare punti 5.00

da 13 a 14 gare punti 6.00

da 15 a 16 gare punti 6.75

da 17 a 18 gare punti 7.75

da 19 a 20 gare punti 8.50

da 21 a 22 gare punti 9.50

da 23 a 24 gare punti 10.25

da 25 a 26 gare punti 11.25

da 27 a 28 gare punti 12.00

da 29 a 30 gare punti 13.00

da 31 a 32 gare punti 13.75

da 33 a 34 gare punti 14.75

da 35 a 36 gare punti 15.50

da 37 a 38 gare punti 16.50

da 39 a 40 gare punti 17.25

da 41 a 42 gare punti 18.25

da 43 a 44 gare punti 19.00

da 45 a 46 gare punti 20.00

da 47 a 48 gare punti 20.75

da 49 a 50 gare punti 21.75

da 51 a 52 gare punti 22.50

da 53 gare in poi punti 80.00

**squalifiche a tempo determinato**

fino a 2 settimane punti 0.75

da più di 2 fino a 4 settimane punti 1.50

da più di 4 fino a 6 settimane punti 2.50

da più di 6 fino a 8 settimane punti 3.25

da più di 8 fino a 10 settimane punti 4.25

da più di 10 fino a 12 settimane punti 5.00

da più di 12 fino a 14 settimane punti 6.00

da più di 14 fino a 16 settimane punti 6.75

da più di 16 fino a 18 settimane punti 7.75

da più di 18 fino a 20 settimane punti 8.50



da più di 20 fino a 22 settimane	punti	9.50
da più di 22 fino a 24 settimane	punti	10.25
da più di 24 fino a 26 settimane	punti	11.25
da più di 26 fino a 28 settimane	punti	12.00
da più di 28 fino a 30 settimane	punti	13.00
da più di 30 fino a 32 settimane	punti	13.75
da più di 32 fino a 34 settimane	punti	14.75
da più di 34 fino a 36 settimane	punti	15.50
da più di 36 fino a 38 settimane	punti	16.50
da più di 38 fino a 40 settimane	punti	17.25
da più di 40 fino a 42 settimane	punti	18.25
da più di 42 fino a 44 settimane	punti	19.00
da più di 44 fino a 46 settimane	punti	20.00
da più di 46 fino a 48 settimane	punti	20.75
da più di 48 fino a 50 settimane	punti	21.75
da più di 50 fino a 52 settimane	punti	22.50
da più di 52 settimane in poi	punti	80.00

#### SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI

<b>ammonizione</b>	punti	0.75
<b>ammonizione con diffida</b>	punti	1.25
<b>squalifiche a gare</b>		
fino a 1 gara	punti	2.00
per ogni gara da 2 fino a 52 gare	punti	0.50 <i>per gara, da sommare ai 2,00 punti precedenti</i>
da 53 gare in poi	punti	6.00
<b>inibizione/squalifica a tempo determinato</b>		
fino a 1 settimana	punti	2.00
per ogni settimana da più di 1 fino a 52 settimane	punti	0.50 <i>per settimana, da sommare ai 2,00 punti precedenti</i>
da più di 52 settimane in poi	punti	6.00

#### SANZIONI A CARICO DI SOCIETA'

<b>ammonizione</b>	punti	2.00
<b>ammonizione con diffida</b>	punti	4.00
<b>ammenda</b>		
fino a € 51,00	punti	1.00
da € 51,01 a € 103,00	punti	2.00
da € 103,01 a € 206,00	punti	4.00
da € 206,01 a € 310,00	punti	6.00
da € 310,01 a € 413,00	punti	8.00
da € 413,01 a € 516,00	punti	10.00
da € 516,01 a € 775,00	punti	25.00
da € 775,01 a € 1033,00	punti	40.00
da € 1033,01 a € 1291,00	punti	60.00
da € 1291,01 a € 1549,00	punti	80.00
da € 1549,01 in poi	punti	100.00
<b>squalifica del campo per giornata di gara</b>		
per ciascuna gara e fino a 4 gare	punti	10.00
da 5 a 6 gare	punti	60.00
da 7 gare in poi	punti	120.00
<b>squalifica del campo a tempo determinato</b>		
fino a 1 settimana	punti	10.00
da più di 1 fino a 2 settimane	punti	20.00
da più di 2 settimane a fino a 4 settimane	punti	40.00
da più di 4 settimane a fino a 6 settimane	punti	60.00
da più di 6 settimane e non oltre le 9 settimane	punti	80.00
da 9 settimane in poi	punti	120.00
<b>Gare da disputare in assenza di pubblico</b>		
per ogni gara	punti	5.00
<b>Penalizzazione punti in classifica</b>		
per ciascun punto e fino a 9 punti	punti	5.00
da 10 punti in poi	punti	60.00
<b>Punizione Sportiva di perdita della gara</b>		
per ogni gara	punti	10.00

### **RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER GARE AMICHEVOLI E TASSA**

Le Società che intendono disputare una gara amichevole, tra squadre italiane, devono presentare richiesta di autorizzazione e relativi versamenti a questo Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della disputa della gara stessa.

Le spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri Calabria e la tassa gara sono a totale carico della Società richiedente.

- TASSA GARA AMICHEVOLE (per tutte le categorie) € 25,00

### **ORGANIZZAZIONE TORNEI**

L'organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata:

ad una o più Società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. o ai Comitati Regionali L.N.D. ed alle Delegazioni della L.N.D. competenti per territorio.

Le Società, i Comitati o Delegazioni ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori debbono chiedere specifica autorizzazione al Comitato Regionale Calabria della LND nella quale deve essere chiaramente indicata:

- la denominazione del Torneo;
- la data e la sede di effettuazione del torneo;
- la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail,
- il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- il Regolamento della manifestazione;
- le società partecipanti;
- il calendario delle gare.

**Possono altresì organizzare Tornei Gruppi Sportivi o Associazioni** che non svolgono attività ufficiale in seno alla Lega Nazionale Dilettanti.

In questo caso, gli organizzatori devono scrupolosamente attenersi alle seguenti disposizioni:

- Comunicare la Denominazione del Torneo;
- Comunicare la data e la sede di effettuazione del torneo;
- Comunicare la sede della Società o del Comitato organizzatore con i numeri di telefono, fax, ed e-mail;
- Comunicare il nominativo del dirigente responsabile cui fare riferimento;
- Comunicare Il Regolamento della manifestazione;
- Affiliare per la sola durata del Torneo le società partecipanti (costo € 25,00 per singola società);
- Tesserare per la durata del Torneo i singoli calciatori partecipanti per mezzo dell'apposita "tesseratura per l'attività ricreativa" (costo € 6,00 per cartellino comprensivo di assicurazione);
- Comunicare il calendario delle gare.

In ogni caso, la Società organizzatrice dovrà versare i seguenti importi:

- TASSA ORGANIZZATIVA PER TORNEI € 50,00 più € 1,00 per ogni gara in calendario.
- Spese arbitrali da quantificare a cura del Comitato Regionale Arbitri.
- Eventuali ulteriori spese come da preventivo.

### **ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")**

Si rende noto che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 Giugno 2024, il C.O.N.I. ha prorogato fino al 31 Dicembre 2024 il termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (Regolamento "Safeguarding").

Resta salvo quanto già previsto dal D. Lgs. 39/2021 e dalla delibera n. 255 del 25 Luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in relazione alla predisposizione – entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee-Guida contenute nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 87/A del 31 Agosto 2023 e, cioè, entro il 31 Agosto 2024 – di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle citate linee-guida.

Le indicazioni operative e il fac-simile di modello saranno resi disponibili a cura della F.I.G.C.

### **REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 – nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

## **NOTIZIE UTILI COMITATO REGIONALE**

### **INDIRIZZO CORRISPONDENZA**

Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, di questo Comitato Regionale:

F.I.G.C. - L.N.D.

### **COMITATO REGIONALE CALABRIA**

VIA CONTESSA CLEMENZA 1  
88100 CATANZARO

### **SITO INTERNET**

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che è in funzione lo spazio Web all'indirizzo:

[www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) oppure [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

### **INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA**

Si informano le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica i cui recapiti sono i seguenti:

[segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

[ufficiosegreteria@crcalabria.it](mailto:ufficiosegreteria@crcalabria.it)

[tesseramento@crcalabria.it](mailto:tesseramento@crcalabria.it)

[amministrazione@crcalabria.it](mailto:amministrazione@crcalabria.it)

[giustiziasportiva@crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@crcalabria.it)

[campisportivi@crcalabria.it](mailto:campisportivi@crcalabria.it)

### **PEC (posta elettronica certificata)**

Si avvertono le Società e gli Enti interessati che presso questo Comitato è in funzione il servizio di posta elettronica certificata:

[segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### **NUMERI TELEFONICI**

Si rende noto che presso questo Comitato Regionale è in funzione un centralino con il seguente numero:

**0961 / 064845**

### **PRONTO A.I.A.**

Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell'arbitro designato nei **QUARANTA minuti che precedono l'inizio delle gare:**



## NOTIZIE UTILI DELEGAZIONI PROVINCIALI – DISTRETTUALI E ZONALI

### INDIRIZZI CORRISPONDENZA E NUMERI TELEFONO

Si trascrivono, qui di seguito, gli indirizzi per la corrispondenza ed i recapiti telefonici dei Delegazione Provinciali, Distrettuali e Zonali:

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE CATANZARO**

VIA CONTESSA CLEMENZA 1 – (III piano)  
88100 CATANZARO  
Tel. 0961.064876  
E-mail cp.catanzaro@lnd.it  
**PEC:** catanzaro@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE COSENZA**

VIA DEGLI STADI  
C/O STADIO SAN VITO – CANCELLO 17  
87100 COSENZA  
Tel. 0984.408445  
E-mail cp.cosenza@lnd.it  
**PEC:** cosenza@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE CROTONE**

VIA A. MANZONI 2  
88900 CROTONE  
Tel. 0962.1925209  
E-mail cp.crotone@lnd.it  
**PEC:** crotone@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA**

VIA F.LLI CAIROLI 3  
89120 REGGIO CALABRIA  
Tel. 0965. 813075  
E-mail cp.reggiocalabria@lnd.it  
**PEC:** reggiocalabria@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE VIBO VALENTIA**

VIALE AFFACCIO 2<sup>A</sup> TRAV. - PAL. NESCI N. 23  
89900 VIBO VALENTIA  
Tel. 0963.93411  
E-mail cp.vibovalentia@lnd.it  
**PEC:** vibovalentia@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE GIOIA TAURO**

VIA NUNZIANTE 25  
89013 GIOIA TAURO (RC)  
Tel. 0966.581015  
E-mail dp.gioiatauro@lnd.it  
**PEC:** gioiatauro@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE LOCRI**

VIA FIRENZE 42  
89044 LOCRI (RC)  
Tel. 0964.21051  
E-mail del.locri@lnd.it  
**PEC:** locri@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE DISTRETTUALE ROSSANO**

VIA SILVESTRO DE FRANCHIS, N° 3  
87067 CORIGLIANO ROSSANO (CS)  
Tel. 0983.514197  
E-mail cp.rossano@lnd.it  
**PEC:** rossano@pec.crcalabria.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE ZONALE DELL'ALTO TIRRENO**

FRAZIONE TERME LUIGIANE - PALAZZO CONGRESSI  
87020 ACQUAPPESA (CS)  
Tel. 0985.018011  
E-mail del.altotirreno@lnd.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE ZONALE LAMEZIA TERME**

VIALE G. MARCONI - C/O PALAZZETTO DELLO SPORT  
88046 LAMEZIA TERME (CZ)  
Tel. 0968.437899  
E-mail del.lameziaterme@lnd.it

F.I.G.C. - L.N.D.

#### **DELEGAZIONE ZONALE SOVERATO**

VIA SAN GIOVANNI BOSCO 196  
88068 SOVERATO (CZ)  
Tel. 0967.521729  
E-mail del.soverato@lnd.it

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi